

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

**Vie di esodo,
uscite di emergenza,
calcoli, regole verticali:
pioggia di modifiche
al codice prevenzione incendi**

2021
NOVEMBRE
DICEMBRE



- **Prevenzione incendi nei cantieri edili, la guida in 10 tappe per non sbagliare**
- **Prevenzione incendi, guida in 10 tappe alla redazione del Piano di emergenza ed evacuazione**

NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

VIE DI ESODO, USCITE DI EMERGENZA, CALCOLI, REGOLE VERTICALI: PIOGGIA DI MODIFICHE AL CODICE PREVENZIONE INCENDI

Guida alle modifiche introdotte dal decreto pubblicato sulla Gazzetta del 2 dicembre scorso (Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 dicembre 2021)

31

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI EDILI, LA GUIDA IN 10 TAPPE PER NON SBAGLIARE

Vademecum per imprese e tecnici: le cose da sapere per applicare le nuove regole in vigore dal 4 ottobre 2022 introdotte dai tre Dm del ministero dell'Interno

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 29 novembre 2021)

34

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

38

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

42

Chiuso in redazione: 13 dicembre 2021



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ Sicurezza sul lavoro, subito la mappa dei rischi per non inciampare nei nuovi stop all'attività

Le novità del Dl 146/2021 sulle situazioni che possono imporre la sospensione dell'attività da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Sicurezza e lavoro: vincoli più stringenti per i casi in cui l'attività imprenditoriale può essere sospesa da parte dell'Ispettorato del Lavoro. È il risultato degli interventi del Dl 146/2021 su fisco e lavoro sull'articolo 14 del Dlgs 81/2008. L'intervento legislativo ha riguardato l'abbassamento dal 20% al 10% della soglia massima di lavoratori irregolari oltre la quale scatta la sospensione. Inoltre, il decreto legge ha inciso in modo sostanziale anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imponendo la sospensione (in questo modo viene dunque eliminata la discrezionalità dell'ente accertatore che era contenuta nella precedente versione dell'articolo 14) nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza, tra le 12 ipotesi elencate nell'allegato I del provvedimento, ipotesi peraltro già contenute (salvo una eccezione) nella precedente versione dell'articolo 14. A questo proposito, proprio sul provvedimento legislativo, sono intervenute le circolari del 9 novembre n. 3 e del 9 dicembre n. 4 dell'Ispettorato del lavoro, con l'obiettivo di chiarire alcuni punti applicativi. Ora, l'obbligo di sospensione immediata dell'attività (ricordiamo che in precedenza scattava invece solo in caso di reiterazione delle violazioni), in caso di accertata violazione, pone le imprese ancor più di prima nella stringente condizione di verificare se le condizioni di lavoro rispettino in modo rigoroso le disposizioni del Dlgs 81/2008. La sospensione, è bene ricordarlo, comporta l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e, a parte l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico sulla sicurezza, potrebbe essere fonte di responsabilità patrimoniale nel caso in cui l'impresa non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso il proprio committente o subappaltatore a causa della sospensione, ricordando peraltro che il relativo provvedimento non è autonomamente impugnabile.

Come intervenire

Dunque, quali sono i primi passi da muovere per mettere in sicurezza i lavoratori e con essi l'attività imprenditoriale? Operativamente, in primo luogo è necessario valutare quali fattispecie - tra quelle elencate nell'allegato I all'articolo 14 - sono concretamente contestabili all'azienda, a seconda del settore di attività. È evidente che le problematiche connesse alla formazione e all'addestramento, alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, alla mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e alla nomina del relativo responsabile, così come la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e l'omessa sorveglianza in ordine alla rimozione dei dispositivi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



di segnalazione sicurezza e controllo, sono fattispecie sostanzialmente trasversali a qualunque tipo di attività che impieghi lavoratori intesi in senso ampio, come previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008). Altre possibili contestazioni, invece, come ad esempio la mancata fornitura di Dpi (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall'alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori ben specifici.

La mappa dei rischi

Dunque, preliminare a ogni azione è la mappatura del rischio, come avviene per la predisposizione dei modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001 o in misura diversa per il documento di valutazione dei rischi, e solo successivamente si passa alla indispensabile analisi della realtà aziendale, per poi colmare i gap che vengono riscontrati. Un esempio pratico riguarda la verifica non solo della avvenuta corretta formazione dei lavoratori secondo l'accordo Stato-Regioni, ma anche il riscontro sull'addestramento nei casi in cui è imposto dal Testo Unico sicurezza per il completamento del percorso formativo del lavoratore. Su questo punto è peraltro bene ricordare che il provvedimento di sospensione può riguardare l'attività lavorativa prestata dai singoli lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato I e, pertanto, mancata formazione e addestramento e mancata fornitura dei dispositivi anti caduta dall'alto. In questi casi saranno i lavoratori a non poter prestare servizio fino a quando non verrà sanata la non conformità, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di retribuire comunque i lavoratori stessi, in quanto l'omissione è da addebitare al datore di lavoro.

Pur non essendo la modifica dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008 un provvedimento rivoluzionario nel campo della sicurezza sul lavoro, impone comunque alle imprese una necessaria attività di verifica degli adempimenti, in primo luogo per la tutela della sicurezza dei lavoratori e in secondo luogo per la tutela della continuità aziendale.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 13 dicembre 2021)

■ Dispositivi di sicurezza e segnalazione in cantiere, ecco quando può scattare la sospensione dell'attività

Le indicazioni dell'Ispettorato sulle novità introdotte al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Non c'è solo la mancanza del piano della sicurezza oppure i mancati aggiornamenti sulla formazione a far scattare la sospensione dell'attività di impresa, come disposto dalle nuove misure introdotte al testo unico sulla sicurezza dal DI 146/2021. Anche una serie di inosservanze che riguardano l'utilizzo di dispositivi di sicurezza o di segnalazione in cantiere possono essere un valido motivo per imporre il fermo dell'attività a seguito di controlli da parte di controlli ispettivi. A ricordare le circostanze passibili di fermo è sempre la circolare 4/2021 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. Si tratta dei seguenti sette casi.

Cadute dall'alto

La sospensione dell'attività può scattare solo nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non ha fornito i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. L'accertamento può avvenire «anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione». Diverso è invece il caso in cui i lavoratori sono stati colti sprovvisti dei dispositivi che il datore di lavoro aveva correttamente fornito.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Protezioni verso il vuoto

La sospensione si giustifica solo nel caso in cui si accerti che «le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti».

Armature di sostegno

Anche in questo caso, la sospensione scatta nel caso quando «le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti». Tuttavia, valgono «le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno».

Linee elettriche

Per i lavori in prossimità di linee elettriche la sospensione può essere imposta dall'ispettore per «i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche Cei idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi».

Conduttori nudi in tensione

Analoga sospensione viene adottata «in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche Cei idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi».

Assenza di protezione da contatti elettrici

Il fermo del cantiere può essere disposto se mancano oppure non funzionano messa a terra, magnetotermico o interruttore differenziale.

Dispositivi di segnalazione o controllo

L'ultimo caso indicato dalla circolare riguarda la omessa vigilanza circa la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. La sospensione del cantiere può essere disposta, se l'ispettore verifica che un dispositivo di sicurezza, di segnalazione o di controllo è stato «rimosso o modificato», senza necessità di accertare responsabilità o motivi.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 13 dicembre 2021)

■ DI incendi: via libera definitivo dalla Camera con 337 voti favorevoli

Via libera definitivo dall'Aula della Camera al decreto legge con misure di contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. I voti a favore sono stati 337 e 4 quelli contrari (38 gli astenuti).

L'articolo 1 del provvedimento prevede l'adozione con Dpcm di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento delle capacità operative nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il piano ha validità triennale ma può essere aggiornato annualmente. L'articolo 2 stanziava 40 milioni di euro per rafforzare le capacità operative.

L'articolo 3 detta misure per accelerare l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, prevedendo interventi sostitutivi delle Regioni in caso di inadempienza dei Comuni.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 3 novembre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



■ **Modifiche al t.u. 81/2008: il dl 146/2021 amplia i poteri dell'ispettorato nazionale del lavoro e la sospensione dell'attività**

La lunga catena d'infortuni che si è intensificata durante questi ultimi mesi ha indotto il Governo a intervenire energicamente sulla normativa del D.Lgs. n.81/2008, operando un nuovo giro di vite.

Infatti, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n.252) da un lato inasprisce il sistema dei controlli nei luoghi di lavoro mentre, dall'altro, opera un profondo cambiamento della disciplina sulla sospensione dell'attività di cui all'art.14 del D.Lgs. n.81/2008.

Infatti, questo nuovo provvedimento conferisce più poteri e più risorse all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), favorendo l'interscambio informativo più stretto tra lo stesso Ispettorato, l'INAIL, l'INPS e le ASL attraverso l'attivazione del Sinp che da anni si trova praticamente in una sorta di "limbo", e amplia significativamente i casi in cui il datore di lavoro rischia lo stop della propria attività.

Pertanto, almeno da una prima lettura del D.L. n.146/2021, in vigore dal 22 ottobre 2021, le ricadute saranno pesanti per le aziende e, come vedremo, conferiscono anche al preposto – e non solo – un ruolo ancora più importante sul piano della vigilanza.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: più poteri e competenze

Concentrando l'attenzione sui alcuni dei profili che appaiono destinati ad avere un impatto più elevato occorre osservare che l'art. 13 del D.L. n.146/2021 prevede più poteri e competenze all'Inl; ciò comporta, quindi, anche una profonda modifica del modello ispettivo dell'art.13 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto gli ispettori dell'Inl avranno una competenza generale come quella delle ASL, quindi non più circoscritta all'edilizia e alcune altre attività, che comprende, quindi, tutti i settori.

Infatti, di conseguenza è stato abrogato il c.2 dell'art.13 del D.Lgs. n.81/2008, che definiva l'ambito di competenza limitata dell'Inl.

Inoltre, nell'art.13 del D.Lgs. n.81/2008, è stata inserita anche una nuova norma che stabilisce che a livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata in sede di Comitato regionale di coordinamento (art.7) le ASL e l'Inl promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di controllo.

A tutto ciò si affianca anche un potenziamento degli organici: è previsto, infatti, un ampliamento del personale (1.024 nuove assunzioni, che portano a 2.100 i nuovi ingressi previsti all'Inl); inoltre, aumenta anche l'organico dei Carabinieri che supportano l'attività di vigilanza dell'Inl, che passa così da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Sospensione dell'attività d'impresa: diventa ancora più importante il ruolo del preposto

Altra misura di forte impatto è, come accennato, il giro di vite operato sulla sospensione dell'attività d'impresa prevista dall'art.14 del D.Lgs. n.81/2008.

Concentrando l'attenzione sulle principali novità che interessano tale istituto va rilevato che, in primo luogo, è stata abbassata dal 20% al 10% la soglia di lavoratori irregolari (cioè senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro), per la quale l'attività oggetto di controllo deve essere sospesa con provvedimento dell'Inl.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre - dicembre 2021



La sospensione viene, inoltre, disposta in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, individuate nel riformato allegato I del D.Lgs. n.81/2008 (si veda la tabella uno).

Nella nuova versione di tale allegato è stata aggiunta come violazione che può portare alla sospensione dell'attività l'omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – e ciò come accennato rende, quindi, ancora più importante il ruolo del preposto ma anche del dirigente.

Altra novità rilevante è l'eliminazione della discrezionalità rispetto all'adozione del provvedimento d'interdizione: nel nuovo testo si prevede, infatti, espressamente che l'Ispettorato adotta un provvedimento di sospensione, mentre nella versione vigente è indicato che gli organi competenti "possono" adottare un provvedimento di sospensione.

Da rilevare, inoltre, che la sospensione è disposta ora in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste dai numeri 3 e 6 dell'allegato I del D.Lgs. n.81/2008, ossia rispettivamente: la mancata formazione e addestramento dei lavoratori; la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Da osservare che nella previgente versione dell'articolo 14 la sospensione riguardava in generale l'attività imprenditoriale, senza alcuna limitazione.

Non occorre più la reiterazione per la sospensione dell'attività

Indubbiamente, però, la modifica che avrà più impatto è quella che prevede che, per l'adozione del provvedimento di sospensione, è eliminato il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che fin ora di fatto aveva fortemente limitata l'applicazione di tale strumento.

L'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, infatti, nella previgente formulazione prevedeva non solo che la violazione commessa doveva essere, appunto, grave ma doveva esserci anche la reiterazione della condotta, che si realizzava quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole.

Ma con la modifica apportata all'art.14 anche nell'immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, quindi, l'Ispettorato adotterà il provvedimento di sospensione dell'attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica; si osservi che analoghi poteri sono conferiti anche alle ASL.

SINP: rispolverata la "anagrafe della sicurezza"

Da osservare, inoltre, che con questo intervento si punta anche a dare concreta attuazione al Sinp, ossia il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, già previsto dal DLgs. n.81/2008, e mai decollato fin ora per vari motivi.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Rendere operativo il Sinp significa avere una potente banca dati condivisa; un passo fondamentale per la realizzazione di un'anagrafe che consentirà al personale ispettivo di sviluppare azioni alla pianificazione di controlli mirati.

Comunicazione degli organismi paritetici e notifiche dei cantieri

Occorre rilevare ancora che l'art.13 del D.L. n.146/2021, ha anche modificato l'art.51 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, è previsto che gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Inl e all'INAIL una serie di dati tra cui quelli delle imprese che hanno aderito al sistema di pariteticità e quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi, gli RLST e le asseverazioni dei sistemi di gestione per la sicurezza rilasciate.

Tali dati saranno utilizzati ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Non rimane, infine, che precisare che un'altra modifica è stata apportata all'art.99 del D.Lgs. n.81/2008, con l'inserimento del nuovo comma 1-bis, in base al quale le notifiche preliminari dei cantieri andranno ad alimentare un'apposita banca dati istituita presso l'Inl; sarà un apposito decreto direttoriale a stabilire le modalità attuative.

IL NUOVO ALLEGATO 1 DEL D.LGS. 81/2008		
<i>Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di cui all'articolo 14</i>		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Sicurezza24", 25 ottobre 2021, n. 2)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

- **Antincendio, arriva la circolare applicativa dei Vigili sulla gestione dei depositi di rifiuti**
Prefetto è esentato dall'obbligo di predisporre il Pee quando l'indice di rischio individuato dal gestore è pari a zero. Il documento aggiunge precisazioni sulle linee guida pubblicate in Gazzetta il 10 ottobre scorso

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diramato una circolare con alcune precisazioni sulla redazione dei piani di emergenza esterna (Pee) per i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ossia i piani, la cui elaborazione spetta al prefetto, sentiti gli enti locali e le regioni interessate, da predisporre per contenere gli effetti dannosi che incidenti importanti, causati ad esempio da incendi, esplosioni o dalla dispersione di sostanze pericolose, potrebbero avere sulla salute umana, l'ambiente e sui beni. La circolare fa seguito alle linee guida per la redazione del piano di emergenza esterna pubblicate in Gazzetta ufficiale lo scorso 10 ottobre.

Non riguardano gli impianti ricadenti nell'ambito della direttiva cosiddetta Seveso III, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, le disposizioni del Dl 113 del 2018, che ha previsto, per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (nuovi ed esistenti), l'obbligo di elaborare un piano di emergenza interna e ha affidato ai prefetti il compito di predisporre il piano di emergenza esterna. È una delle precisazioni contenute nella circolare. Inoltre, il prefetto è esentato dall'obbligo di predisporre il Pee quando l'indice di rischio individuato dal gestore è pari a zero e nel caso in cui, sempre dai dati ricevuti dal gestore, risulti che le aree di impatto non escono dai confini dello stabilimento.

Quanto alla lista delle informazioni da trasmettere al prefetto, contenuta nelle linee guida (allegato C2), la circolare chiarisce che tale elenco non è da considerarsi esaustivo, dunque, i prefetti possono chiedere ai gestori ulteriori informazioni che dovessero ritenere necessarie ai fini dell'elaborazione del piano. Il Pee, inoltre, va aggiornato almeno ogni tre anni e la sua sperimentazione va programmata per testarne la validità. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha anche ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l'inserimento, in formato digitale, delle informazioni necessarie per la redazione del Pee.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 24 novembre 2021)

- **Antincendio, più tempo per la formazione dei professionisti iscritti nell'elenco del ministero**

Il termine del 31 dicembre 2021 per l'aggiornamento professionale, dicono i Vigili del Fuoco, slitta al 31 marzo 2022 (per ora)

I professionisti antincendio hanno più tempo per centrare l'obiettivo delle 40 ore di aggiornamento quinquennale, richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli esperti tenuto dal ministero dell'Interno. Più nel dettaglio, se il termine del primo o del secondo quinquennio di



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



aggiornamento ricade nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, che al momento e salvo proroghe è fissata al 31 dicembre 2021, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 31 marzo 2022 (trascorsi 90 giorni dalla chiusura dello stato di emergenza). Il rispetto della nuova scadenza del 31 marzo 2022, che può ancora slittare in quanto è agganciata al termine dello stato di emergenza, non comporta la sospensione dagli elenchi del Viminale (attualmente le iscrizioni sono quasi 50mila, più precisamente 49.859).

Il chiarimento, sollecitato dalla Rete delle professioni tecniche, arriva con una circolare firmata dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi. La proroga deriva dall'articolo 103 del DL «Cura Italia» (DL 18 del 2020), modificato dal DL Covid (n. 120 del 2020), secondo il quale gli attestati, i certificati, i permessi e le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Tali previsioni di legge si applicano – ribadisce la circolare – anche alla formazione in materia antincendio (regolata dal Dm 5 agosto 2011).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 11 novembre 2021)

■ **Prevenzione incendi, nei luoghi di lavoro «irrompe» il Codice: ecco dove si dovranno applicare le nuove norme**

Regole e requisiti più complessi - e gravosi - dal 29 ottobre 2022 per numerose attività produttive, private e pubbliche

A partire dal 29 ottobre 2022, in molti luoghi di lavoro il rischio d'incendio dovrà essere tenuto a bada utilizzando il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), una normativa molto flessibile, evoluta, che sfrutta l'approccio prestazionale, ma anche molto più complessa e corposa rispetto a quella attuale. Il cambio di passo che molti luoghi di lavoro dovranno affrontare per valutare il rischio incendi e per progettare e mettere in atto misure di prevenzione e protezione, è importante. Il passaggio dall'attuale normativa (Dm 10 marzo 1998) al Codice, che per molti luoghi di lavoro si concretizzerà il 29 ottobre 2022, non dovrebbe comportare grandi adeguamenti, ma la normativa del 2015 a cui fare riferimento è molto diversa e senza dubbio più complessa rispetto a quella nata nel 1998, inoltre presuppone che chi la utilizza abbia un bagaglio di competenze molto più ampio.

Dal prossimo 29 ottobre, anche tutte le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi (elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale (ossia di una norma antincendio specifica per quell'attività) dovranno essere progettate con il Codice. Il cambiamento riguarderà molte attività, nuove ed esistenti, come: i musei oltre i 400 mq (non inseriti in edifici tutelati); i condhotel, gli studentati, i dormitori e le case di riposo per anziani autosufficienti, con oltre 25 posti letto; le palestre, i bowling, le sale bingo, le sale giochi e quelle per scommesse, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso maggiore di 200 mq. Sarà obbligatorio utilizzare il Codice anche per i luoghi di lavoro, anche non soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, quando ospitano attività cosiddette «energetiche» elencate nell'allegato al Dpr 151, come i gruppi elettrogeni, gli impianti termici per la produzione di calore, i serbatoi di Gpl e le macchine elettriche fisse. All'attività «energetica» si applicherà la specifica regola tecnica, mentre la restante parte del luogo di lavoro sarà valutata secondo le disposizioni del Codice (o in base alla specifica Rtv, se esistente).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Per i luoghi di lavoro di nuova realizzazione le nuove norme si applicheranno dal 29 ottobre 2022. Quelli esistenti a tale data dovranno adeguarsi non appena ricorrerà l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi. Valgono le regole stabilite dal Dlgs 81 del 2008: il Documento di valutazione del rischio (Dvr) va rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro comportanti nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr va riformulato quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ed anche per esigenze legate all'evoluzione della tecnica, nonché in seguito ad infortuni significativi.

La regola da applicare è semplice: un'attività non classificata a basso rischio d'incendio dal Dm 3 settembre 2021 e non dotata di una regola tecnica specifica (ossia di una regola tecnica verticale), con l'abrogazione del Dm 10 marzo 1998 (ossia dal 29 ottobre 2022), dovrà applicare il Codice. Ad ampliare in modo consistente il campo di applicazione della normativa del 2015, basata su un approccio prestazionale, è proprio il Dm 3 settembre 2021 (detto anche Mini-Codice) che ha stabilito per i luoghi di lavoro (pubblici e privati) le misure tese ad evitare l'insorgere di un incendio, a limitarne le conseguenze nel caso in cui questo si verifichi ugualmente, guidando i datori di lavoro alla messa a punto delle precauzioni da osservare durante il normale esercizio dell'attività. Con la sua entrata in vigore sarà completamente abrogato il Dm 10 marzo 1998. Come ha chiarito la circolare della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco dell'8 novembre, il Dm 3 settembre 2021 ha esteso il campo di applicazione del Codice «a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Rispetto all'obbligo di utilizzo, il Codice probabilmente avrà anche un impiego più ampio, andando a sconfinare oltre il suo campo di applicazione per interferire con quello del Dm 3 settembre 2021. Il Codice, infatti, dal 29 ottobre 2022 potrà essere utilizzato anche per progettare i luoghi di lavoro e gestirne la sicurezza durante il normale esercizio dell'attività, anche in presenza di un basso rischio (così come definito dal Dm 3 settembre 2021). Si tratta di un'opportunità lasciata aperta nel caso in cui capiti che alcune misure del Dm 3 settembre 2021 non siano di facile applicazione e si intenda superarle facendo affidamento sulla flessibilità del Codice, sfruttando i meccanismi delle soluzioni alternative e della variazione dei livelli di prestazione.

Un luogo di lavoro – va ricordato – si intende a basso rischio d'incendio se non è soggetto a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e contemporaneamente è privo di una regola tecnica verticale. Per essere così classificato deve inoltre rispondere a ulteriori sei requisiti: l'affollamento deve mantenersi entro i 100 occupanti, deve avere superficie lorda complessiva non superiore a mille mq, i piani devono essere compresi tra le quote -5 e 24 metri, non devono essere presenti materiali combustibili in quantità significative, non devono essere detenute sostanze o miscele pericolose in quantità significative, infine, non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Affinché sia considerato a basso rischio d'incendio, il luogo di lavoro deve soddisfare tutti e sei i requisiti.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 11 novembre 2021)

■ Sicurezza: le nuove regole sulla valutazione del rischio d'incendio e gli adeguamenti dei luoghi di lavoro

A distanza di oltre un decennio dall'entrata in vigore del Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), si completa finalmente la disciplina attuativa in materia di sicurezza antincendio.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Infatti, dopo l'emanazione da parte del ministero dell'Interno del decreto 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione delle dotazioni antincendio (impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza), e di quello del 2 settembre 2021, che riforma essenzialmente la disciplina sulla formazione degli addetti alle squadre aziendali, è arrivato il decreto 3 settembre 2021, recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, in base all'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Dlgs 81/2008 (Gazzetta Ufficiale 259 del 29 ottobre 2021).

Valutazione del rischio d'incendio e Dvr

Questo nuovo provvedimento, che si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (si veda l'articolo 62 del Dlgs 81/2008), a esclusione dei cantieri temporanei e mobili, fissa all'articolo 2 alcune regole in materia di valutazione del rischio d'incendio, che costituisce una parte specifica del Dvr aziendale (o dell'unità produttiva a cui si riferisce) di cui all'articolo 17 del Dlgs 81/2008.

Inoltre, tale valutazione, che deve essere anche coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione – ove quest'ultima sia obbligatoria secondo quanto stabilito dal titolo XI del Dlgs 81/2008 – dovrà essere effettuata secondo i criteri riportati nell'articolo 3 che, anche se in un modo non del tutto chiaro, andranno a sostituire quelli previsti attualmente dal Dm Interno 10 marzo 1998, e da alcuni altri provvedimenti in materia.

Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Proprio l'articolo 3 racchiude il "cuore" del decreto 3 settembre 2021, in quanto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro operando un'importante distinzione.

Infatti, per quelli a basso rischio d'incendio, ubicati in attività non soggette al Dpr 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi inoltre contemporaneamente anche una serie di requisiti aggiuntivi, si applicano i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio riportate nell'allegato 1.

Viceversa, per quelli non classificabili a basso rischio d'incendio trova applicazione la disciplina del cosiddetto codice di prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015.

Entrata in vigore e fase transitoria

Da osservare, infine, che le disposizioni del decreto 3 settembre 2021 entreranno in vigore il 29 ottobre 2022 (articolo 5) e per i luoghi di lavoro esistenti a tale data è stata introdotta una fase transitoria (articolo 4); infatti, per questi l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni introdotte da questo nuovo decreto scatteranno al verificarsi delle ipotesi riportate nell'articolo 29, comma 3, del Dlgs 81/2008, tra cui, ad esempio, le modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In effetti, tale articolo riporta diverse altre ipotesi che fanno scattare l'obbligo dell'adeguamento del luogo di lavoro la cui portata, però, non appare del tutto chiara e ciò potrebbe alimentare ancora di più nuove incertezze sul piano applicativo.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 9 novembre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



■ **Prevenzione incendi, guida in 10 tappe alla redazione del Piano di emergenza ed evacuazione**

Esteso il perimetro di applicazione dell'obbligo. Le indicazioni di base per aziende pubbliche e imprese private

Il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (decreto interministeriale 2 settembre 2021), che andrà in vigore il 4 ottobre 2022 sostituendo le corrispondenti norme attualmente in vigore (Dm 10 marzo 1998), ha esteso l'obbligo di redazione del piano di emergenza ed evacuazione. Ci saranno più aziende e uffici pubblici che saranno tenuti ad elaborare il documento, che, correlato alla valutazione del rischio, riporta le misure per la sicurezza antincendio in emergenza, specificando le azioni da mettere in atto in caso di incendio, le procedure di evacuazione, le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, le informazioni da fornire ai soccorritori al loro arrivo e le misure specifiche per assistere, in caso di emergenza, le persone con «esigenze speciali». Con il nuovo Dm rientrano nell'obbligo non solo le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ossia le attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011, e i luoghi occupati da almeno 10 lavoratori, ma anche quelle attività aperte al pubblico (non soggette a controllo) che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Potrebbero rientrare nel nuovo obbligo, ad esempio: gli uffici (soprattutto pubblici, ma anche privati), le attività che prevedono piccoli spazi per conferenze (oggi l'obbligo sussiste per capienze superiori a 100 persone e per spazi al chiuso di oltre i 200 mq), piccole scuole che non rientrano nel limite di assoggettabilità previsto dal Dpr (100 persone presenti), piccoli musei e gallerie non ricompresi in edifici sottoposti a tutela. Gli esercizi che per la prima volta saranno tenuti ad elaborare il piano di emergenza potranno farlo anche attraverso indicazioni schematiche, purché non siano inseriti in edifici complessi caratterizzati da affollamento. In ogni caso, per tutti i luoghi di lavoro tenuti a redigere il piano, vi sono dei passaggi imprescindibili da seguire per non sbagliare o dar vita, nella migliore delle ipotesi, ad un documento inutile. Ci sono poi alcune differenze tra nuova e vecchia normativa a cui dover stare attenti.

13

1 - Primo passo: la valutazione dei rischi

Il datore di lavoro adotta le misure per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza in funzione dei rischi di incendio presenti nell'attività. E, tali misure, secondo il Dlgs 81 del 2008, devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda (o dell'unità produttiva) e al numero di persone presenti. A monte, dunque, del piano di emergenza ci sono la valutazione dei rischi aziendali, compresa la valutazione dei rischi d'incendio e di esplosione, e una conoscenza profonda dell'attività, della sua organizzazione, dei processi di lavoro, dell'ambiente e delle persone presenti. E, anche nella designazione degli addetti al servizio antincendio, il datore di lavoro deve tener conto delle dimensioni dell'azienda e dei suoi rischi specifici.

2 - Dalla valutazione dei rischi agli scenari di emergenza

Una volta che si conoscono profondamente la realtà aziendale ed i suoi rischi, è possibile individuare gli scenari che possono determinare una situazione di emergenza. Dunque, per ciascuno scenario di emergenza riportato nel piano vanno individuate le procedure di allarme e le altre azioni da mettere in atto al verificarsi di un possibile evento incidentale (come un'esplosione, uno scoppio, un terremoto, etc.), comprese le procedure di evacuazione. Dunque, oltre alla pianificazione delle azioni da mettere in atto in caso di incendio, potrebbero esserci anche ulteriori scenari da considerare, come la presenza di situazioni di panico dovute all'affollamento, uno scoppio per il surriscaldamento di apparecchi a



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre - dicembre 2021



pressione, un allarme bomba nel caso delle scuole, un allagamento se l'area in cui si trova l'edificio è soggetta a tale rischio, etc.. Lo stesso rischio di incendio può dar vita a scenari differenziati e dunque ad azioni di contrasto differenti. In una stessa azienda, ad esempio, un incendio potrebbe riguardare il fotovoltaico, con tutte le difficoltà legate alla presenza di corrente continua e anche al rischio di elettrocuzione, o un deposito di materiali infiammabili o un macchinario deputato ad una particolare lavorazione. Dunque, i modi di agire in caso di emergenza sarebbero necessariamente diversi sia nell'uso dei mezzi di estinzione da utilizzare sia per le informazioni da fornire ai Vigili del Fuoco in fase di soccorso, ma anche per le azioni da compiere per mettere in sicurezza il luogo di lavoro e prevenire un'evoluzione rapida dell'evento. Le peculiarità dell'azienda, i rischi, gli scenari realisticamente prevedibili, devono essere considerati nel piano di emergenza, che deve essere aderente alle caratteristiche della specifica realtà lavorativa.

3 - La scelta degli addetti al servizio antincendio

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze vanno scelti, come persone e come numero, in base alle azioni di contrasto dell'incendio e di evacuazione che gli stessi potrebbero dover affrontare al verificarsi degli scenari identificati, dai quali dipende anche il grado di preparazione da richiedere. Ogni compito: la messa in sicurezza degli impianti, l'attuazione dell'evacuazione del luogo di lavoro, la comunicazione con i soccorritori, il coordinamento delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza, il contrasto di un incendio, presuppongono delle caratteristiche personali, abilità e richiedono una formazione specifica. Dunque, gli addetti al servizio antincendio vanno scelti adeguatamente. Devono saper operare in condizioni di stress, comunicare correttamente, avere particolari abilità manuali, saper agire prontamente. A designarli è il datore di lavoro o il dirigente e i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

4 - Il numero di addetti

La normativa non dice quanti addetti bisogna designare, ma il numero dipende dalle dimensioni, dalla complessità e dalle peculiarità dell'azienda, dai rischi specifici, dalle azioni e procedure da eseguire. Il piano di emergenza ne deve identificare un «numero adeguato» - conferma il Dm 2 settembre 2021 – inoltre, «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili». Resta ferma la possibilità, nei casi previsti dal Dlgs 81 del 2008 (art. 34 e allegato II), che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

5 - Attenzione alle «esigenze speciali»

Il nuovo decreto interministeriale introduce un nuovo concetto: l'attenzione alle persone con «esigenze speciali». Significa che, quando si pianificano le azioni da attuare in caso di emergenza, è obbligatorio tener conto non solo delle diverse disabilità (fisiche, motorie, sensoriali, cognitive), ma anche delle persone con altre esigenze speciali, come i bambini, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con inabilità temporanee o che non parlano bene l'italiano, etc.. Qualsiasi esigenza speciale, sia dei lavoratori che delle persone che hanno accesso al luogo di lavoro, deve essere considerata dal datore di lavoro che deve individuare le necessità particolari e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio e nell'individuazione delle procedure di evacuazione. Nel piano di emergenza va dunque prevista un'adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando «misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti» (ad esempio con sistema Evac - Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza). Dunque, la realtà e le esigenze a cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. Farsi carico delle esigenze speciali degli occupanti significa preoccuparsi di qualsiasi esigenza che, se non soddisfatta, può generare difficoltà nell'esodo o nell'applicazione di una misura antincendio.

6 - I contenuti del piano, planimetria sempre obbligatoria

Rispetto al Dm 10 marzo 1998, non cambiano i contenuti del piano di emergenza. A differenza del Dm del 1998, però, il nuovo decreto rende sempre obbligatoria la presenza di una o più planimetrie da cui si evincano le caratteristiche distributive del luogo, con la destinazione delle varie aree e l'indicazione delle vie d'esodo e delle compartimentazioni antincendio. Le planimetrie, che dunque non sono più obbligatorie per i soli luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, vanno previste in tutti i casi in cui vige l'obbligo del piano di emergenza, devono anche indicare l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione, degli allarmi e della centrale di controllo, dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili. Inoltre, rispetto al Dm 10 marzo 1998, la nuova norma obbliga a rappresentare nelle planimetrie anche i locali a rischio specifico, i presidi e gli ausili di primo soccorso e gli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

7 - Le esercitazioni anche in condizioni di affollamento

Bisogna anche fare attenzione alle esercitazioni antincendio a cui devono partecipare i lavoratori, obbligatorie quando si è tenuti alla redazione del piano di emergenza. Ci sono infatti alcune innovazioni da tenere in considerazione. Il Dm 2 settembre 2021, infatti, contrariamente al Dm 10 marzo 1998, obbliga a tener conto, durante le esercitazioni, di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con esigenze speciali. Non vanno più esclusi dalle prove i lavoratori la cui attività è essenziale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro, bensì possono essere esclusi a rotazione. Con le nuove norme, inoltre, l'esercitazione va ripetuta anche in caso di incremento significativo dell'affollamento.

8 - Il piano di emergenza va aggiornato

Come il Dvr, anche il piano di emergenza non è più un documento statico, ma va aggiornato. L'obbligo ricorre ogniquale volta modifiche all'attività comportano mutamenti delle misure di prevenzione e protezione. L'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori e il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

9 - La formazione e l'aggiornamento degli addetti

Il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio. Il decreto ha modificato leggermente i contenuti dei corsi di formazione e ha disciplinato anche quelli per i corsi di aggiornamento, che vanno ripetuti con cadenza almeno quinquennale. I contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio sono correlati al livello di rischio dell'attività (si veda l'articolo del 6 ottobre scorso).

10 - Per le attività esistenti primo corso entro il 4 ottobre 2023

I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 5 novembre 2021)

■ Appalti, la nuova normativa sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dimentica il Duvri

Più complicato per il datore di lavoro/committente la valutazione dei rischi nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture

La nuova normativa sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dimentica il Duvri, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che il datore di lavoro committente deve elaborare in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, al fine di eliminare o tenere sotto controllo i rischi legati ad interferenze che potrebbero sorgere tra le attività di imprese esterne o lavoratori autonomi e quelle che normalmente si svolgono nell'ambiente di lavoro. L'effetto della dimenticanza genera difficoltà perché i confini dell'obbligo di redazione del Duvri non saranno più così netti quando, entrando in vigore il nuovo decreto interministeriale sulla progettazione nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, il Dm 10 marzo 1998 andrà interamente in soffitta. Un aspetto di non poco conto, poiché il Duvri va allegato al contratto d'appalto o di opera, pena la nullità dello stesso.

Il problema sorge incrociando i contenuti del Dlgs 81 del 2008 con quelli del decreto, firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro, del 3 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 29 ottobre ed in vigore dal 29 ottobre 2022. Si tratta, più precisamente, del Dm che introduce misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio. Con la sua entrata in vigore è prevista la soppressione totale del decreto 10 marzo 1998 contenente i criteri generali per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro e la gestione delle emergenze. Inoltre, con il Dm 3 settembre 2021 sarà abolita la tripartizione del rischio. Significa che, alla sua entrata in vigore, non esisteranno più i criteri per classificare un luogo di lavoro a basso, medio o alto rischio di incendi. Inoltre, non sarà più richiesto che questa classificazione faccia parte dei contenuti della valutazione dei rischi d'incendio. Quindi, abolito il Dm del 1998, non ci sarà più alcuna indicazione per poter registrare un'attività lavorativa tra quelle a rischio basso, medio o alto. Difatti, né il Dm 3 settembre né gli altri due decreti che con esso permetteranno di superare il Dm 10 marzo 1998 contengono tracce della vecchia tripartizione del rischio incendi.

Questa nuova condizione interferisce con il Dlgs 81 del 2008, impattando nel punto in cui il "testo unico" traccia l'obbligo di redazione del Duvri e offre la possibilità alternativa, valida nei soli settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di nominare un incaricato con funzioni di cooperazione e coordinamento, in grado di intervenire per scongiurare possibili rischi da interferenze. Più nel dettaglio, le coordinate del problema conducono all'articolo 26 del Dlgs 81 del 2008 e al suo comma 3-bis, secondo cui l'obbligo di redazione del Duvri (così come l'alternativa nomina dell'incaricato) non si applica all'affidamento di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, «sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998», o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Dlgs 81 del 2008.



In assenza di interventi normativi, a partire dal 29 ottobre 2022, con l'abrogazione del Dm 10 marzo 1998, non ci sarà alcun riferimento normativo che possa dire cosa si intende per «rischio di incendio di livello elevato». Di conseguenza, se non si interviene con una correzione, sarà difficile poter applicare l'esonero dall'obbligo di redazione del Duvri per lavori o servizi la cui durata non supera cinque uomini-giorno. Non si potrà fare appello neanche all'elenco di attività che il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza in emergenza ed in esercizio (Dm 2 settembre 2021) inserisce nel gruppo di «attività di livello tre». Quest'ultimo elenco, infatti, riprende (con qualche modifica) la lista (esemplificativa e non esaustiva) delle attività considerate ad alto rischio di incendio contenuta nel Dm 10 marzo 1998. L'elenco delle «attività di livello tre» non solo non è esaustivo, ma non è neanche funzionale alla classificazione del rischio in quanto serve esclusivamente ad individuare i contenuti minimi e la durata dei corsi per gli addetti al servizio antincendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 3 novembre 2021)

■ **Prevenzione incendi, nei luoghi di lavoro cambia la progettazione per le vie di esodo (e non solo)**

Un anno per adeguarsi a tutte le novità del «mini-codice» appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 ottobre il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro) contenente i criteri semplificati per la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio. Il provvedimento fa parte del tris di decreti emanati per sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Un "pacchetto" che comprende altri due regolamenti: il Dm 1° settembre 2021, che ha introdotto un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici che effettuano controlli e manutenzioni ordinarie sui presidi antincendio, e il Dm 2 settembre 2021, contenente i criteri per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell'attività lavorativa e in fase di emergenza. Battezzato «mini-codice», il terzo Dm andrà in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione (ossia il 29 ottobre 2022).

Tante le innovazioni che coinvolgono la progettazione, a partire dai termini, per i quali si fa riferimento al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Sparisce la tripartizione del rischio e cambia notevolmente la progettazione delle vie d'esodo, la cui metodologia deriva dal Codice, seppure sia stata molto semplificata. Maggiore attenzione anche ad una progettazione inclusiva che si faccia carico delle caratteristiche di ciascun occupante, definito come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali».

Tutti i luoghi di lavoro esistenti dovranno essere adeguati alle nuove norme nei casi in cui ricorre l'obbligo, previsto dal Dlgs 81 del 2008 (art. 29, comma 3), di rielaborare la valutazione dei rischi, ossia in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il campo di applicazione

Il nuovo Dm si applica ai luoghi di lavoro considerati «a basso rischio di incendio». La definizione di basso rischio di incendio la dà stesso il decreto che vi fa ricadere tutti i luoghi di lavoro in cui si



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



svolgono attività non soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (non inserite nell'elenco di cui all'allegato I del Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. In più, per essere classificato a basso rischio, il luogo di lavoro deve rispondere contemporaneamente ad ulteriori sei requisiti: l'affollamento complessivo non deve superare il limite di cento occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività); la superficie lorda complessiva non deve oltrepassare la soglia dei mille metri quadri; i piani devono essere compresi tra le quote -5 e 24 metri; non devono effettuarsi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio; non sono ammesse quantità significative di sostanze o miscele pericolose e nemmeno quantità significative di materiali combustibili (generalmente - viene indicato in una nota - la quantità di materiale combustibile è ritenuta significativa quando si supera il valore di 900 MJ/mq di carico di incendio specifico). Se l'attività non ricade nella classificazione di «basso rischio», non si applicano i criteri semplificati ma il Codice di prevenzione incendi e/o, a seconda dei casi, le pertinenti regole tecniche verticali.

La valutazione del rischio è centrale

La valutazione del rischio incendi resta centrale per l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali: è il punto di partenza per la progettazione e l'individuazione di ogni soluzione e misura. Le soluzioni sono basate sull'individuazione dei pericoli, sull'analisi del contesto, sull'identikit degli occupanti e delle loro esigenze (anche «speciali»), sul riconoscimento dei beni esposti ai rischi di incendio e sull'analisi (qualitativa o quantitativa) delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti. La valutazione del rischio è ancorata alla specificità del luogo e alla profonda conoscenza dell'ambiente di lavoro, dei processi, delle lavorazioni, delle persone che lo frequentano e vi lavorano.

Questo resta un presupposto imprescindibile per arrivare a definire efficaci azioni di prevenzione, di protezione e gestionali. Inoltre, per alcune misure, quali la protezione dagli incendi, la rivelazione e la compartimentazione, la regola tecnica suggerisce delle strade possibili, utilizzando molto spesso non il verbo «dovere» che introduce prescrizioni cogenti, bensì il verbo «potere» che, come specificato nel capitolo G1 del Codice (richiamato nel nuovo Dm), serve per suggerire opportune valutazioni o modalità tecniche aggiuntive. «La valutazione del rischio d'incendio - viene precisato in una nota inserita nell'allegato tecnico - rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato». Poche, dunque, le prescrizioni: ogni soluzione e misura da adottare deriva prevalentemente dalla valutazione dei rischi. In quest'ottica non è più previsto il meccanismo delle misure di sicurezza compensative, previste dal Dm 10 marzo 1998, né si fa più riferimento al rischio residuo. Ovviamente, la valutazione dei rischi di incendio resta parte integrante e specifica del documento di valutazione dei rischi e deve essere coerente con l'eventuale valutazione del rischio di esplosione.

Decade la tripartizione del rischio

Il datore di lavoro non è più indotto, effettuata la valutazione del rischio, ad incasellare l'attività in uno dei tre livelli di rischio incendi (elevato, medio e basso) individuati dalla normativa. Difatti, la tripartizione dei livelli prevista dal Dm 10 marzo 1998 sparisce dalla valutazione del rischio ma riemerge ai fini della definizione dei contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio. Una sorta di classificazione del livello di rischio va comunque effettuata a monte della valutazione, nel momento in cui si individua la normativa da applicare. È infatti lo stesso



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



campo di applicazione del Dm a definire i luoghi di lavoro da considerare a basso rischio. Se non si rientra in tale classificazione, per i luoghi di lavoro si applicano, come si diceva, il Codice di prevenzione incendi o le pertinenti regole tecniche di stampo tradizionale.

I termini

Per la progettazione il cambiamento inizia dai termini. Per le definizioni presenti nella regola tecnica, come: spazio scoperto, luogo sicuro, sistema d'esodo, corridoio cieco, bisogna far riferimento al capitolo G1 del Codice di prevenzione incendi. Ovviamente, la nuova normativa va letta tenendo come riferimento fisso il Dlgs 81 del 2008.

Lunghezza d'esodo e corridoi ciechi

Rispetto al Dm 10 marzo 1998, la progettazione delle vie d'esodo è rivoluzionata. Il metodo di progettazione deriva dal Codice di prevenzione incendi, seppure sia stato molto semplificato. La progettazione cambia già dall'obiettivo: gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti. Una differenza importante rispetto a quanto stabilisce il Dm 10 marzo che pone l'obiettivo del raggiungimento del luogo sicuro «senza assistenza esterna». Una differenza che è legata ad una rafforzata sensibilità della nuova norma verso la progettazione inclusiva. Resta la regola generale secondo cui vanno previste almeno due vie di esodo indipendenti, tuttavia, è possibile – entro certi limiti - la presenza di corridoi ciechi, ossia di percorsi unidirezionali. In questo il nuovo Dm non differisce molto dal Dm del 1998, anche se cambiano le massime lunghezze ammissibili. Non c'è un range da rispettare, ma il corridoio cieco può essere al massimo lungo 30 metri o 45 se è installato un Irai (Impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio) con funzioni minime A, B, D, L, C (rispettivamente: rivelazione automatica, controllo e segnalazione, segnalazione manuale, alimentazione e allarme incendio) o se i locali serviti dal corridoio cieco hanno altezza pari o superiore a 5 metri. Nell'attività deve essere prevista, inoltre, almeno una lunghezza d'esodo non superiore a 60 metri. Poche le regole, semplici e chiare.

Larghezza delle vie d'esodo e delle uscite

Viene archiviata la formula adottata dal Dm 10 marzo per definire la larghezza delle scale e delle uscite di piano, basata sull'affollamento e sul modulo unitario di passaggio. Per la larghezza dei varchi e dei percorsi di esodo delle vie verticali e orizzontali, la norma fissa pochi ed essenziali paletti: i percorsi non possono avere larghezza inferiore a 900 mm; sono ammessi varchi di larghezza maggiore o pari a 800 mm. Fanno eccezione le porte dei locali con affollamento fino a 10 occupanti, che possono avere larghezza minima di 700 mm. Nei locali di servizio e nei piccoli depositi, con presenza occasionale e di breve durata di persone o frequentati da persone specificatamente formate, tale misura può ridursi a 600 mm. Dunque, la progettazione è semplificata e non si fa riferimento ai passaggi articolati che invece sono previsti dal Codice, come la verifica di ridondanza o il calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo basata sul Rischio vita, sulla larghezza unitaria e sull'affollamento oppure l'applicazione dei criteri finalizzati a scongiurare il sovraffollamento localizzato.

La progettazione deve essere inclusiva

I sistemi di esodo non possono essere pensati considerando le esigenze di una popolazione mediamente abile. Le difficoltà motorie, cognitive e sensoriali, che siano temporanee o permanenti, vanno prese in considerazione quando si va a progettare il sistema di esodo. Bisogna tener conto non solo delle esigenze di un disabile, ma anche di quelle, ad esempio, di un anziano, di un bambino, di una donna in stato di gravidanza, di chi può avere un'inabilità temporanea. Dunque, la realtà e le esigenze



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



a cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. La nuova norma se ne fa carico quando rimanda al Codice per i termini e le definizioni in essa incluse. La valutazione del rischio deve considerare – viene scritto chiaramente nel nuovo Dm - la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito dal codice come «persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali».

Ma il concetto di inclusività è anche più ampio: la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza antincendio (tutte, non solo l'esodo) devono rispondere al requisito della piena inclusività: «il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) – secondo il nuovo Dm - deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio» e nelle «procedure di evacuazione dal luogo di lavoro». Infine, il piano di emergenza, laddove previsto, deve contenere le «specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali». Già il Dm 10 marzo obbligava il datore di lavoro a prendere in considerazione, in fase di pianificazione delle procedure di evacuazione e nell'applicazione delle misure antincendio, le disabilità, le esigenze di anziani, bambini, donne in stato di gravidanza e persone con arti fratturati, o di persone con udito menomato o visibilità limitata, in riferimento sia ai lavoratori che alle persone presenti nel luogo di lavoro. Nel caso del mini-codice, l'inclusività, però, è ancora più ampia perché farsi carico delle «esigenze speciali» degli occupanti significa preoccuparsi di qualsiasi esigenza che, se non soddisfatta, può generare difficoltà nell'esodo o nell'applicazione di una misura antincendio.

Obbligo di esodo orizzontale

In tema di inclusività, un'altra novità importante, sempre in merito all'esodo, è l'obbligo di ricorrere all'esodo orizzontale, verso luogo sicuro o verso uno spazio calmo, in tutti i piani del luogo di lavoro nei quali possano esserci persone prive di abilità sufficienti per raggiungere un luogo sicuro in autonomia.

Estintori: niente più distribuzione in funzione del livello di rischio

Per lo spegnimento di un principio di incendio, la norma obbliga all'installazione di estintori di capacità minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 chili o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento di 30 metri. Laddove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B, dovuto a solidi liquefatti, gli estintori devono anche avere una capacità estinguente non inferiore a 89 B. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature in tensione, devono essere installati estintori idonei a tale uso. In esito alla valutazione dei rischi possono essere previsti estintori adatti allo spegnimento di altri fuochi o per rischi specifici. Queste le regole principali. Resta il canonico limite dei 30 metri per la massima distanza da percorrere affinché una persona possa raggiungere l'estintore, ma viene meno la determinazione del numero di estintori in funzione della classificazione del rischio dell'attività e della conseguente superficie minima da proteggere. La necessità, invece, di installare o meno una rete di idranti deriva dalla valutazione del rischio.

Controllo dei fumi e del calore

La progettazione e soprattutto la pianificazione delle emergenze devono tener conto dello smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio, in modo da facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. Si tratta di una misura di protezione che il vecchio Dm 10 marzo 1998 non considera. L'attenzione al controllo dei fumi e del calore è nuova ed è in linea con una maggiore sensibilità che le norme nell'ultimo periodo (il Codice e le sue successive integrazioni) mostrano verso questa fondamentale misura. Lo smaltimento di fumi e calore nei luoghi di lavoro a basso rischio è garantito



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



attraverso aperture che possono coincidere con quelle già presenti (finestre, porte, lucernari, etc.), richieste ai fini igienico-sanitari, ma le modalità di apertura devono essere considerate nella pianificazione di emergenza. Ovviamente, il fumo e il calore smaltiti non devono interferire con le vie d'esodo.

Operatività antincendio

Il Dm richiede una particolare attenzione rispetto all'operatività antincendio. Dunque, è obbligatorio agevolare l'efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco nei luoghi di lavoro. Secondo la nuova norma, va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza non superiore a 50 metri. Se ciò non è possibile, allora bisogna adottare specifiche misure che consentano un agevole ed efficace intervento dei Vigili del fuoco, come ad esempio la predisposizione di accessi protetti a tutti i piani o la disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori. **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 1 novembre 2021)**

21

■ Prevenzione incendi, arriva il giro di vite sulla risposta al fuoco di facciate e coperture

Nello schema di Dm (inviato a Bruxelles) requisiti di sicurezza più elevati per i materiali per cappotti e facciate ventilate

I punti più sensibili delle facciate dovranno essere protetti da materiali incombustibili, in modo da evitare che l'incendio possa diffondersi da un compartimento all'altro. In specifici punti delle facciate, anche gli isolanti e i kit per l'isolamento "a cappotto" dovranno avere queste caratteristiche. Inoltre, sulle facciate potrà non bastare più la classe di reazione al fuoco finora raccomandata. Le nuove regole per la sicurezza delle facciate saranno presto contenute in un decreto del ministero dell'Interno, la cui bozza è stata notificata in Commissione europea lo scorso 26 ottobre. La sosta in Commissione Ue serve affinché gli Stati membri verifichino che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il periodo di "fermo" dura tre mesi, sempre che non emergano criticità altrimenti lo «standstill» è raddoppiato, dopodiché il decreto inizia il suo viaggio verso la Gazzetta ufficiale, per entrare in vigore – secondo quanto prevede attualmente la bozza – dopo 90 giorni. Le nuove norme si applicheranno alle chiusure d'ambito, ossia a facciate e coperture.

Campo di applicazione

Le nuove regole faranno ingresso nel Codice di prevenzione incendi come regola tecnica verticale e si applicheranno alle chiusure d'ambito (facciate e coperture) degli edifici civili, esistenti (con alcune eccezioni) o di nuova realizzazione, sottoposti alle norme tecniche del Dm 3 agosto 2015 (il cosiddetto Codice di prevenzione incendi). Dunque, ricadono nell'ambito di applicazione delle nuove norme: gli uffici con oltre 300 occupanti, le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, le scuole con più di 100 occupanti, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, gli asili nido con più di 30 occupanti, le autorimesse di oltre 300 mq, le strutture sanitarie soggette a controllo e gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri (la relativa regola tecnica, destinata a far parte del Codice, è stata notificata a Bruxelles lo scorso 25 ottobre). Rientrano nella sfera d'azione delle nuove norme anche i musei, le gallerie, gli archivi e le biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e le altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



La prima difficoltà sul campo di applicazione riguarda proprio i condomini perché la relativa regola tecnica (sarà alternativa al Dm 246 del 1997 ossia alle norme finora applicate) disciplina gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri, ma le nuove norme sulla sicurezza di facciate e coperture prendono in considerazione anche i fabbricati di altezza inferiore a 24 metri. Le sovrapposizioni non rendono semplice la lettura, ma vale ciò che è scritto nell'articolo due del Codice: le norme in esso contenute possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I al Dpr 151 del 2011. Al momento, inoltre, tutte le regole verticali del Codice, ad esclusione di quelle per le autorimesse, sono facoltative. Dunque, c'è da chiedersi cosa succede se si utilizzano le norme tradizionali su scuole, uffici, edifici residenziali, etc... e non quelle del Codice.

Quando si sceglierà di seguire le vecchie Rtv, sarà obbligatorio seguire la nuova normativa sulle chiusure d'ambito? La risposta dovrebbe essere affermativa in quanto il futuro Dm sulle chiusure d'ambito è di rango superiore rispetto alla circolare 5043 del 2013 contenente la guida tecnica sulla sicurezza delle facciate, che tra l'altro è un documento di volontaria applicazione. La circolare – va ricordato – al momento è l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle facciate (seppure l'argomento sia affrontato anche dal Dm 25 gennaio 2019) e lo sarà fino all'entrata in vigore del nuovo Dm. Questa interpretazione è stata, tra l'altro, confermata durante la riunione del Comitato centrale tecnico scientifico della prevenzione incendi (Ccts) dello scorso 15 giugno, che ha licenziato la regola tecnica (a confermarlo sono fonti interne al Comitato). Certo, non sarà facile abbinare ad una norma tradizionale la nuova regola tecnica che ha un differente linguaggio, fa riferimento ad una terminologia e metodologia diverse, che sono appunto quelle del Codice.

Nessun adeguamento per le attività in regola con la prevenzione incendi

In ogni caso, la bozza di Dm non prevede adeguamenti per le attività che risulteranno in regola con le procedure di prevenzione incendi (valutazione dei progetti e Scia) o già progettate secondo le disposizioni del Codice. Per ampliamenti e modifiche valgono le regole generali del Codice: ossia è possibile mantenere le modalità progettuali proprie delle normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica o ampliamento, qualora l'applicazione del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento. Tale incompatibilità, dunque, riporterà in vita la circolare del 2013, nonostante le questioni di rango? Forse, circolari di chiarimento da parte dei Vigili del Fuoco saranno necessarie per fugare ogni dubbio.

Materiali incombustibili nei punti "sensibili" della facciata

Rispetto alla regola tecnica licenziata a giugno in sede di Ccts (si rimanda all'articolo dello scorso 16 giugno per i dettagli), la versione inviata in Commissione Ue è stata resa più severa sui requisiti delle fasce di separazione, per le quali si richiede l'utilizzo di materiali incombustibili (gruppo "Gm0"). Significa che in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro, con funzione di compartimentazione, è necessario avere porzioni di facciata, di sviluppo pari almeno ad un metro, costituite da materiali del gruppo "Gm0" di reazione al fuoco, ossia da materiali incombustibili. Tali fasce, inoltre, devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno. Sono esclusi dalla previsione delle fasce di separazione, i soli edifici con quote dei piani superiori a -1 metro e inferiori a 12 metri, con affollamento complessivo entro i 300 occupanti e prive di compartimenti con persone riceventi cure mediche. Indipendentemente dalla funzione e dagli



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



occupanti, sono esclusi anche gli edifici fuori terra, ad un solo piano. Per le coperture, le fasce di separazione devono avere classe di comportamento al fuoco esterno Broof (t2, t3 o t4) oppure classe di resistenza al fuoco EI 30.

La reazione al fuoco

Come si diceva, rispetto alle corrispondenti raccomandazioni della guida tecnica relative alla reazione al fuoco degli isolanti da utilizzare in facciata (indipendentemente dalle fasce di separazione che devono rispondere a requisiti più severi), le indicazioni della bozza di Dm sono, in alcuni casi, più severe. La guida tecnica, infatti, raccomanda l'utilizzo di isolanti di classe "B-s3,d0", con alcune eccezioni (non applicabili alle porzioni intorno alle bucatore e alla base della facciata) se gli isolanti vengono protetti seguendo precise istruzioni. Secondo lo schema di Dm, invece, i materiali isolanti e i Kit, devono essere del gruppo "GM2" se si supera l'affollamento complessivo di 300 occupanti o se le quote dei piani non superano i 24 metri di altezza. Se si superano i 24 metri e in tutti i casi in cui nell'edificio ci sono persone che ricevono cure mediche (ossia l'Rvita è pari a D1 o D2), i materiali devono essere del gruppo Gm1. Nel gruppo Gm1 rientrano – va ricordato – gli isolanti di classe "C-s2,d0" protetti nonché gli isolanti in vista "A2-s1,d0" non protetti. Rientrano nel gruppo "Gm2" gli isolanti protetti "D-s2,d2" e quelli in vista "B-s2,d0". Si considera protetto un isolante protetto con materiali non metallici incombustibili oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco "K 10" e classe minima di reazione al fuoco "B-s1,d0". Da tali disposizioni sulla reazione al fuoco sono esclusi, ancora una volta, i fabbricati con quote dei piani superiori a -1 metro e inferiori a 12 metri, con affollamento complessivo entro i 300 occupanti, dove non sono presenti persone che ricevono cure mediche. Indipendentemente dalla funzione e dagli occupanti, sono esclusi anche gli edifici fuori terra, ad un solo piano.

23

Le intercapedini

Per le facciate ventilate, sono ovviamente previste misure ad hoc in quanto le intercapedini costituiscono un elemento "sensibile" rispetto alla propagazione dell'incendio. Le intercapedini, in corrispondenza di ogni piano, vanno interrotte con setti di compartimentazione (E 30 o E60, a seconda dei casi) e in alcune condizioni è richiesta anche l'installazione, sempre nell'intercapedine, di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione esteso a tutta la facciata e un sistema di smaltimento di fumi e calore.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 29 ottobre 2021)

■ Beni culturali, in vigore dal 24 novembre le nuove norme per la prevenzione incendi

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la regola tecnica verticale sugli immobili sottoposti a tutela

È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 25 ottobre ed entra in vigore il 24 novembre la nuova regola tecnica verticale (Rtv) di prevenzione incendi che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco diversa da archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Vi rientrano le attività di nuova costituzione e quelle esistenti. La regola tecnica, che entra a far parte del Codice di prevenzione incendi, regola un'attività che è entrata per la prima volta nell'elenco di quelle soggette alle procedure di prevenzione incendi con il Dpr 151 del 2011. Dunque, la norma verticale non ha equivalenti tra le regole di stampo tradizionale. Può essere applicata, ad esempio, a scuole,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



alberghi, attività commerciali, uffici, asili nido, autorimesse, se soggetti a controllo e contenuti in edifici tutelati.

La nuova Rtv si applica insieme alle pertinenti regole tecniche verticali del Codice e alla regola tecnica orizzontale. Risulta molto vantaggiosa in quanto permette di superare alcuni vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introducendo misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza e di superare alcune prescrizioni derivanti da altre Rtv o dalla Rto del Codice. La norma guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte dell'impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni di prevenzione incendi.

Ad esempio, la nuova Rtv permette di non verificare i requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati che costituiscono arredo storico (librerie, cassettoni, tendaggi, poltrone, mobili, etc.), ad esclusione di quelli ubicati nelle vie d'esodo verticali e nei percorsi di esodo, quando il profilo di rischio Rvita è ricompreso in C, D o E, ossia si è di fronte ad attività in cui gli occupanti possono essere addormentati (ad esempio alberghi, dormitori), ricevono cure mediche o sono in transito (stazioni). Relativamente alla resistenza al fuoco, la norma inoltre ammette che - in corrispondenza di determinati profili di Rischio vita (A1, A2, B1, B2, E1 ed E2) - a causa della particolare natura del bene, non sia possibile raggiungere la classe richiesta dalla Rto e dalle pertinenti Rtv, ma devono essere adottati specifici requisiti. In particolare, il carico di incendio specifico di progetto (calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti) va tenuto entro i 200 MJ/mq e, contemporaneamente, va applicato l'incremento di un livello di prestazione per le misure di gestione della sicurezza e di controllo dell'incendio. A fronte di precise misure aggiuntive, è possibile anche non ottemperare alla classe di resistenza al fuoco richiesta dalle Rto e dalle pertinenti Rtv nel caso di sottotetti con struttura portante combustibile.

Quanto all'esodo, se l'impianto di illuminazione di sicurezza può garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 e se sono adottate specifiche misure gestionali, sono ammesse altezze anche pari a 1,8 metri lungo le vie d'esodo, variazioni di alzata e pedata dei gradini della stessa rampa e tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo sull'esodo. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei livelli di prestazione per il controllo dell'incendio e del dimensionamento delle aperture di smaltimento di piano, se sono applicate le misure aggiuntive presenti nella Rtv, è ammesso, ai fini del calcolo del carico di incendio specifico, non tener conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. Si fa attenzione alle misure gestionali. In particolare, va redatto il piano di limitazione dei danni e le esercitazioni previste dal piano di emergenza devono essere attuate almeno tre volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività. Inoltre, in presenza di cantieri, il responsabile dell'attività deve integrare il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 26 ottobre 2021)

■ Salute, sicurezza e prevenzione incendi, scatta il giro di vite sulle imprese

Più severe le nuove disposizioni sulle violazioni nei luoghi di lavoro contenute nel Dl fiscale in vigore dal 22 ottobre

Se la visita ispettiva riscontra la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, scatta la sospensione dell'attività anche se non c'è reiterazione della violazione. Lo stesso accade se non è



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



stato redatto il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e se gli addetti al servizio antincendio non sono stati formati. Contengono novità anche in materia antincendio le nuove disposizioni che contrastano in maniera più decisa il ricorso a lavoratori irregolari e contemporaneamente inaspriscono le sanzioni da infliggere in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Più nel dettaglio, le nuove regole sui provvedimenti e le sanzioni da applicare in caso di gravi violazioni prevenzionistiche derivano dalla riscrittura dell'articolo 14 e dalla revisione dell'allegato I del Dlgs 81 del 2008, ad opera del decreto Fiscale (DI 146 del 2021) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 22 ottobre.

Sospensione per gravi violazioni anche senza reiterazione

La mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, l'assenza del piano di emergenza, insieme all'inosservanza dell'obbligo di provvedere alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, vengono ora puniti più severamente. Tali omissioni rientrano infatti tra quei casi di gravi illeciti nell'ambito della sicurezza sul lavoro che, in seguito ad accertamento, fanno scattare il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività, senza che ci sia più bisogno della reiterazione della violazione. Restano comunque valide le disposizioni (articoli 20 e 21) del Dlgs 758 del 1994, per cui l'organo di vigilanza (I Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi), accertata una violazione, impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l'adempimento.

Le nuove norme sulla gestione della sicurezza

Nel caso specifico del piano di emergenza, la novità interseca inoltre le nuove norme di prevenzione incendi, ossia il decreto interministeriale (Dm 2 settembre 2021) contenente i nuovi criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che andrà in vigore il 4 ottobre del prossimo anno. Dunque, dovranno preoccuparsi delle nuove sanzioni e del rischio sospensione anche quelle attività che, entro il 4 ottobre 2022, sono tenute a redigere per la prima volta il piano di emergenza ed evacuazione. Il Dm ha infatti esteso l'obbligo di redazione del piano di emergenza anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone.

Le violazioni gravi

La redazione del Dvr, l'elaborazione del piano di emergenza e la formazione e l'addestramento dei lavoratori fanno parte dell'elenco delle violazioni gravi segnalate nell'allegato I del Dlgs 81 del 2008, così come modificato dal DI Fiscale. Vi rientravano anche prima dell'entrata in vigore del DI Fiscale, ma ora per quelle omissioni, in caso di controlli, come si diceva, la sospensione arriva anche se non c'è reiterazione dell'illecito. Il nuovo articolo 14 mantiene, inoltre, il sistema delle somme aggiuntive rispetto alle sanzioni vigenti (che restano immutate), da pagare affinché venga revocato il provvedimento di sospensione dell'attività. Difatti, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, non vi è più da pagare una somma aggiuntiva unica di 3.200 euro. L'ammenda ora diventa variabile ed è calibrata in funzione degli illeciti commessi. È pari a 2.500 euro per la mancata elaborazione del Dvr, la stessa cifra è dovuta se non è stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione, mentre se il datore di lavoro non ha ottemperato agli obblighi di formazione e addestramento, l'ammenda è di 300 euro per ciascun lavoratore interessato. Le ammende aggiuntive fissate per cancellare la sospensione diventano inoltre più salate se c'è reiterazione. Esse vanno raddoppiate nelle ipotesi in cui nei cinque anni precedenti all'accertamento, l'impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Il datore di lavoro che fa continuare l'attività, nonostante la sospensione dovuta alle gravi violazioni segnalate nell'allegato I, è punito con l'arresto fino a sei mesi. Resta tra gli illeciti gravi anche la mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



È riferito ai macchinari, ma potrebbe interessare anche l'antincendio, l'inserimento tra le violazioni gravi dell'allegato I della «omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo».

Ferme le sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

Per tutte le violazioni restano ferme le sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro se non si pianificano le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro se non vengono designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro. Va ricordato, inoltre, che è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro che omette di valutare i rischi (sanzione che può anche essere maggiore al verificarsi di particolari condizioni).

26

L'attività di controllo in materia di prevenzione incendi spetta ai Vigili del Fuoco

Inoltre, in materia di prevenzione incendi resta la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa antincendio anche nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81 del 2008 – va ricordato - assegna ai Vigili del Fuoco le attività di disciplina e controllo sulle disposizioni, in esso contenute, che riguardano la prevenzione incendi. Il personale dei Vigili del Fuoco è difatti organo di vigilanza per l'applicazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente a ciò che riguarda la sicurezza antincendio. Analogamente, il Dlgs 139 del 2006 affida la prevenzione incendi alla competenza esclusiva del ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. Tra queste attività vi è anche la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. Dunque, qualora gli organi di vigilanza o altre amministrazioni pubbliche riscontrino nei luoghi di lavoro possibili violazioni delle norme di prevenzione incendi le segnalano al Comando provinciale competente per territorio che provvede all'accertamento.

I provvedimenti devono essere motivati

Secondo le nuove norme del Dl Fiscale, i provvedimenti di sospensione devono essere motivati (ad essi si applica l'articolo 3 della legge 241 del 1990) e devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di inosservanza degli obblighi di formazione e addestramento dei lavoratori, il provvedimento di sospensione è adottato in relazione all'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalla grave violazione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 22 ottobre 2021)

■ Manutenzione antincendio, le indicazioni dei Vigili del Fuoco per pianificare la formazione

Il documento spiega le novità del «Dm controlli» e i requisiti richiesti a docenti e luoghi dell'insegnamento

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dm cosiddetto «Controlli», che ha dato il via ad un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici manutentori di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, arriva una corposa circolare attuativa emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La circolare entra nel merito delle novità, andando a specificare quali requisiti sono richiesti ai docenti dei corsi per tecnici manutentori, quali caratteristiche devono avere le aule e i luoghi in cui si svolge l'addestramento. Il documento individua, inoltre, i soggetti formatori e detta le



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



regole per la formazione a distanza (in modalità sincrona), possibile solo per le lezioni teoriche. Un apposito Osservatorio vigilerà sull'applicazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio nazionale.

Elenco dei manutentori qualificati su piattaforma dei Vigili del fuoco

L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Dm non si applica alla manutenzione straordinaria

La circolare precisa che il Dm Controlli (decreto interministeriale 1° settembre 2021) non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elencati dal Dm 37 del 2008 (articolo 1, comma 2), tra i quali ricadono gli impianti di protezione antincendio.

Requisiti dei docenti, parte teorica

Rispetto al Dm Controlli, la circolare entra nel dettaglio e specifica qual è l'esperienza professionale richiesta ai docenti dei corsi per manutentore. Per la parte teorica, oltre al possesso almeno di un diploma di scuola superiore, si richiede documentata esperienza come docenti in corsi di formazione teorici per manutentori del settore antincendio. In più, occorre aver maturato almeno 45 ore di docenza incentrate sullo specifico presidio antincendio rispetto al quale si intende continuare l'attività di formatori. Vanno aggiunti almeno tre anni di esperienza pratica nel settore della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio. Si ritengono qualificati, sempre per la parte teorica, anche i responsabili tecnici di imprese abilitate ai sensi del Dm 37 del 2008 che svolgono manutenzione di presidi antincendio e i direttori tecnici o responsabili tecnici di aziende di produzione, di produzione e manutenzione, o di installazione e manutenzione di presidi antincendio. I responsabili tecnici e i direttori tecnici devono avere nel curriculum esperienza almeno triennale focalizzata sul tipo di presidio rispetto al quale si intende esercitare l'attività di docente. Occorre, infine, aver accumulato almeno 45 ore di docenza. Sono abilitati come insegnanti dei corsi teorici anche i progettisti di apparecchiature e sistemi, con almeno tre anni di documentata esperienza maturati negli ultimi cinque anni, purché abbiano redatto almeno un progetto esecutivo dell'impianto o dell'attrezzatura antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di formazione. I progettisti devono inoltre avere nel curriculum 45 ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso.

Requisiti dei docenti, parte pratica

Possono trasferire conoscenze di tipo pratico coloro che hanno esperienza come formatori nell'ambito della manutenzione dello specifico presidio antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di docenza. Più nel dettaglio, è necessario aver maturato un'esperienza continuativa di almeno 35 ore di docenza negli ultimi tre anni. Le stesse ore di formazione, riferite all'ultimo triennio, sono richieste ai tecnici manutentori, con qualifica di operaio specializzato, operanti nei settori della produzione o della produzione e manutenzione, oppure dell'installazione e manutenzione di presidi antincendio. Almeno 35 ore di formazione erogate in tre anni sono richieste inoltre anche ai direttori tecnici o responsabili tecnici di aziende di produzione, installazione e manutenzione di presidi antincendio. Per le attività pratiche occorre almeno un docente ogni otto allievi. Gli aspiranti insegnanti, che non hanno maturato le ore di docenza richieste ai formatori delle sezioni teoriche e pratiche, possono comunque tenere corsi per manutentori antincendio se seguono e superano un percorso formativo in didattica di almeno 24 ore o se hanno all'attivo almeno 48 ore di affiancamento, maturate negli ultimi due anni, a docenti di corsi per manutentori di impianti, attrezzature o sistemi antincendio.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Qualificazione automatica con 35 ore di docenza all'anno

I docenti che al 25 settembre 2022 (data di entrata in vigore del Dm Controlli) risultano avere alle spalle almeno 35 ore di docenza all'anno o 90 ore di docenza nell'ultimo triennio, relativamente alla manutenzione di uno tra i tanti presidi antincendio elencati nel decreto (rete di idranti, sprinkler, estintori, porte tagliafuoco, etc..), si considerano qualificati per il corso relativo all'impianto o all'attrezzatura rispetto alla quale hanno maturato esperienza in qualità di formatori.

Come dimostrare il possesso dei requisiti

Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti ai docenti, l'interessato deve allegare apposita documentazione all'autocertificazione (resa ai sensi del Dpr 445 del 2000) da consegnare al soggetto formatore. Oltre alla documentazione (Cv, attestati di corsi di formazione, etc..), che dimostri il possesso della richiesta esperienza professionale, è ritenuta valida anche un'apposita attestazione del datore di lavoro sull'esperienza maturata. Tale documentazione deve essere custodita dal soggetto formatore e fornita, su richiesta, all'organo di vigilanza.

Obbligo di aggiornamento per i docenti

Per i docenti dei corsi di formazione scatta l'obbligo di aggiornamento quinquennale. Le ore di formazione da accumulare in cinque anni variano a seconda della tipologia di corso: si va da un massimo di quattro ore per i corsi di manutentori di estintori, porte tagliafuoco e sistemi Evac (allarme vocale per scopi di emergenza) a un massimo di 12 ore per i docenti dei corsi incentrati su sprinkler, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso e sistemi per lo smaltimento di fumi e calore.

Soggetti formatori

Secondo il Dm, i soggetti che erogano corsi per manutentori di presidi antincendio possono essere pubblici o privati. Ora la circolare li individua in maniera più precisa. Possono erogare i corsi le istituzioni scolastiche e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore degli impianti e attrezzature antincendio, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. La circolare individua tra i soggetti formatori, inoltre, le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione. Possono tenere corsi, infine, i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale, maturata entro il 25 settembre 2022.

Aule e attrezzature per la formazione

Per erogare corsi per manutentori antincendio, la scuola deve essere dotata di aule e ambienti conformi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e di aree idonee per le attività di addestramento, prive di materiali combustibili, infiammabili. Non devono esserci, inoltre, impianti o strutture che possano interferire con le esercitazioni. Per le esercitazioni è richiesta la presenza di parti di presidi antincendio funzionanti ed operative, adatte allo svolgimento delle prove pratiche. Per ogni corso specifico (manutenzione di estintori, reti di idranti, porte resistenti al fuoco, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, «water mist», sistemi per lo smaltimento di fumi e calore, sistemi a pressione differenziale, sistemi a schiuma, ad aerosol condensato e sistemi a riduzione di ossigeno) la circolare elenca le attrezzature e le apparecchiature che devono essere presenti. È possibile effettuare l'addestramento su simulatori di impianti realmente funzionanti. Le sedi dei soggetti formatori, se rispondenti a precisi requisiti, possono anche ospitare gli esami di idoneità,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



previa autorizzazione da parte della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla direzione regionale dei Vigili del fuoco

Formazione a distanza

Per i corsi teorici è ammesso il ricorso a strumenti informatici per la trasmissione di contenuti didattici (audio, presentazioni, filmati, etc..), per la comunicazione tra docente e discente (anche tramite chat), per le operazioni di registrazione, per il riconoscimento dei partecipanti, per l'erogazione di test di apprendimento e la verifica della presenza.

Il modulo per l'esame di idoneità

La circolare contiene in appendice il modulo, da inviare o alla direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla direzione regionale dei Vigili del fuoco, per richiedere l'ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio. Se l'esame non viene superato, viene specificato nella circolare, ci si può ripresentare «senza particolari limitazioni» alle sessioni successive. Inoltre, «nelle more dell'espletamento delle procedure per lo svolgimento dell'esame e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività».

Osservatorio per l'applicazione uniforme delle norme

Presso la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica sarà istituito un Osservatorio che effettuerà attività di monitoraggio affinché le disposizioni del Dm Controlli siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale. Nuove circolari andranno a delinearne le funzioni e a specificarne la composizione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 12 ottobre 2021)

■ Prevenzione incendi, arrivano le linee guida per la Pa sulla sicurezza degli impianti per i rifiuti

Il piano di emergenza esterna spetta al prefetto, sentiti gli enti locali e le regioni. Obiettivo: contenere gli effetti di possibili incidenti dovuti a incendi, esplosioni e dispersione di sostanze pericolose

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. A prevederne l'emanazione, tramite un Dpcm, era stato il Dl 113 del 2018. Il piano di emergenza esterna è redatto – va ricordato – dal prefetto, sentiti gli enti locali e le regioni interessate, con l'obiettivo di contenere gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, causati ad esempio da incendi, esplosioni e dispersione di sostanze pericolose. Con il piano di emergenza esterna vengono pianificate le azioni che servono per limitare gli effetti dell'incidente rispetto alla salute umana, all'ambiente e ai beni, anche grazie alla cooperazione della protezione civile. Rientrano nei contenuti del piano anche il ripristino e il disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente, nonché le modalità per informare la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità competenti.

Le linee guida, il cui obiettivo è definire un meccanismo di intervento per tutte le autorità coinvolte a livello territoriale in caso di incidente, sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti, agli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti, ai sensi del Dlgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali. Il documento individua un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione con cui viene definito l'ambito per



l'identificazione degli elementi territoriali sensibili, incluse le strutture strategiche e rilevanti (scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, etc..). Con le linee guida è stata inoltre messa a punto una metodologia speditiva per la realizzazione della pianificazione a livello provinciale. Infine, apposite schede contengono dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. Si tratta di elementi finalizzati a fornire informazioni utili in fase di attuazione del piano di emergenza esterna.

I titolari degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti hanno 60 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm per trasmettere al prefetto competente per territorio le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Ricevute le informazioni necessarie, il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro 12 mesi. Il prefetto, una volta definito il piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al comune interessato, eventualmente insieme ai piani operativi, se presenti, relativi agli impianti stessi. Ai fini del coordinamento fra i piani comunali di protezione civile in essere e i piani di emergenza esterni, questi ultimi, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il comune, costituiscono un allegato del piano di protezione civile comunale. **(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Enti Locali & Edilizia”, 8 ottobre 2021)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Approfondimenti

Antincendio - 1

Vie di esodo, uscite di emergenza, calcoli, regole verticali: pioggia di modifiche al codice prevenzione incendi

Guida alle modifiche introdotte dal decreto pubblicato sulla Gazzetta del 2 dicembre scorso

L'uscita di emergenza è tale anche se immette all'esterno su un luogo sicuro temporaneo. Diventano meno severe le norme in base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti. Riscritta, inoltre, la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti. Sono diverse le modifiche al Codice di prevenzione incendi che andranno in vigore al prossimo 1° gennaio. Molte riguardano la progettazione delle vie d'esodo, ma vengono modificate anche alcune regole tecniche verticali, tra cui quella cogente sulle autorimesse. Arriva, dunque, una nuova ondata di cambiamento per il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Ad apportarla è il decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 dicembre), che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. Sono molteplici le modifiche contenute nel Dm. Queste riguardano anche le distanze di separazione, la reazione al fuoco dei cavi elettrici. Vengono introdotte, inoltre, facilitazioni per il controllo dell'incendio nelle scuole e negli uffici quando si oltrepassano rispettivamente la soglia di 800 e 500 occupanti. Per le attività già progettate e conformi al Codice, non ci sarà bisogno di mettere in atto adeguamenti alle rinnovate norme.

31

Uscita finale se immette su luogo sicuro, anche temporaneo

Viene emendata la definizione di luogo sicuro temporaneo. Difatti un luogo rientra in tale classificazione se è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo. Inoltre, con le nuove modifiche al capitolo sull'esodo, un'uscita può essere considerata finale (o d'emergenza) se immette all'esterno non solo verso un luogo sicuro ma anche su un luogo sicuro temporaneo. Va ricordato che, a differenza del luogo sicuro temporaneo, un luogo sicuro deve rispettare precisi requisiti: deve assicurare permanentemente (non temporaneamente) la trascurabilità del rischio d'incendio. Deve corrispondere a una strada pubblica o, in alternativa, a uno spazio a cielo libero e collegato, qualsiasi sia la condizione di incendio, alla via pubblica. Contemporaneamente, non deve essere investito dai prodotti della combustione e il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti non deve eccedere la soglia di 2,5 kW/mq. Non può essere soggetto a pericoli di crollo e deve poter contenere in sicurezza tutti gli occupanti durante l'esodo. Molto meno stringenti sono invece i requisiti che identificano un luogo sicuro temporaneo. È difatti definito tale uno spazio a cielo aperto o compartimentato che, rispetto ad un compartimento in cui si ipotizza un primo innesco, deve permettere agli occupanti di raggiungere il luogo sicuro senza rientrare nel compartimento interessato dall'incendio.

Numero minimo di uscite indipendenti

In alcuni casi diventano meno severe le norme in base alle quali viene determinato il numero minimo di uscite indipendenti. Passa infatti da 150 a 200 occupanti la soglia, relativa all'affollamento



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



dell'ambito servito, che, per densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq e valori di Rvita pari a B1, B2 e B3, fa scattare l'obbligo di prevedere almeno tre uscite indipendenti da ciascun locale dell'attività. Dunque, se prima in corrispondenza del range 151-199 occupanti, per i valori di Rvita e di densità di affollamento sopraccitati, occorre almeno tre uscite indipendenti, ora ne possono anche bastare due. Va ricordato che i valori di Rvita pari a B1, B2 e B3 stanno ad indicare che gli occupanti sono in stato di veglia, non hanno familiarità con l'edificio e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio varia da lenta (B1) a rapida (B3).

Corridoi ciechi

Viene riscritta la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti (filtro, a prova di fumo, etc..). La formula è scritta in modo da prendere in considerazione anche i casi in cui i tratti continui della via d'esodo da considerare siano più di due. Viene però precisato che la lunghezza della singola porzione di corridoio cieco (ad esempio la scala, oppure ciascun corridoio di piano) non può superare i valori relativi alla massima lunghezza omessa, definiti dalle tabelle in funzione delle caratteristiche di protezione. Inoltre, al denominatore della formula viene considerata non più la somma delle massime lunghezze omesse, bensì la sommatoria delle lunghezze delle singole porzioni della via d'esodo con caratteristiche differenti. Dunque, si introduce una facilitazione, in quanto la nuova formula potrebbe consentire per i corridoi ciechi lunghezze di omissione maggiori.

Verifica di ridondanza

Le scale d'esodo a prova di fumo, aventi le caratteristiche di filtro, possono non essere sottoposte alla verifica di ridondanza (a meno che dalla valutazione del rischio non risulti il contrario), a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.

Spazio calmo

Una nota equipara i sistemi bidirezionali di comunicazione, utilizzati negli spazi calmi, agli impianti di sicurezza, sottoponendoli così alle prescrizioni comuni che riguardano tutti gli impianti di sicurezza antincendio. In particolare, anch'essi devono essere progettati, realizzati, eserciti e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari vigenti. Inoltre, i sistemi bidirezionali sono soggetti alle norme che il Codice dedica agli impianti tecnologici di servizio (capitolo S.10).

Modifiche per le attività di pubblico spettacolo

Vengono introdotte modifiche puntuali al capitolo sull'esodo per preparare la regola tecnica orizzontale all'introduzione della regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (la Rtv è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 9 novembre). Ai fini del calcolo delle larghezze unitarie delle vie di esodo orizzontali, viene definito un valore specifico da considerare nel caso di Rvita pari a B1, B2, quando gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq. Tale valore, fissato in 6,20 mm/persona, fa riferimento alle attività espositive, di spettacolo o intrattenimento. Per tali attività, inoltre, attraverso integrazioni delle indicazioni contenute nelle apposite tabelle, sono introdotte specifiche larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e verticali. In particolare, per affollamento dell'ambito servito superiore a 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone/mq, la larghezza minima delle vie di esodo orizzontali e verticali è fissata in 1200 mm. Infine, ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali, anche per le attività di pubblico spettacolo e più in



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



generale per tutti i casi con Rvita pari a B1, B2 o B3 in cui si verifica che gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq, vengono definiti i valori di larghezza unitaria in funzione del Rischio vita e del numero di piani serviti. Sempre in vista dell'introduzione della prossima Rtv, viene infine introdotta la definizione di strutture vulnerabili in condizioni di incendio (tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche, etc..).

Linee guida sulla sicurezza delle facciate

La regola tecnica orizzontale viene inoltre preparata ad accogliere la regola tecnica sulle chiusure d'ambito (trasmessa a Bruxelles lo scorso 26 ottobre). Nel frattempo, viene espunto dal Codice ogni riferimento alle linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 2013).

Distanze di separazione

Un altro importante chiarimento affidato ad una nota riguarda le distanze di separazione da prevedere in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o verso altre attività per limitare la propagazione dell'incendio. In particolare, viene specificato che dove non è interposta un'idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.

Facilitazioni per la reazione al fuoco di cavi elettrici

Un'altra importante modifica riguarda la reazione al fuoco dei cavi elettrici o di segnale. In particolare, per i cavi la classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 in presenza di Irai (sistemi di rivelazione ed allarme antincendio) di livello di prestazione III o qualora la condizione d'uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (ad esempio, quando la posa è in controsoffitti non forati). Per le canalizzazioni, la classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di Irai di livello terzo di prestazione; inoltre, la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che rispettano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione.

Le modifiche alle Rtv

Diverse le modifiche apportate alle regole tecniche verticali, alcune solo formali, altre invece sostanziali. Si segnala, in particolare, che per gli uffici con numero di occupanti maggiore di 500 e non superiore a 800 non è più richiesta la protezione esterna. Le norme sulle autorimesse vengono nuovamente e puntualmente emendate. In particolare, si evidenzia un inasprimento delle misure per il controllo dell'incendio nelle autorimesse chiuse con superficie lorda compresa tra 5mila e 10mila mq, con quote dei piani comprese tra -5 e +12m in cui gli occupanti non hanno familiarità con l'edificio. In tali condizioni, infatti, non basta più prevedere la rete di idranti, ma va aggiunto un sistema automatico per il controllo o l'estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività scelti in base alla valutazione del rischio. Sempre relativamente alle autorimesse, per i montauto è richiesta l'alimentazione di sicurezza ad interruzione breve solo se la movimentazione dei veicoli avviene con occupanti a bordo. Per le scuole arriva una facilitazione attraverso la modifica della tabella contenente i parametri per la progettazione delle reti di idranti secondo la norma Uni 10779. In particolare, per le scuole con più di 800 occupanti non è più richiesta la protezione esterna se le quote dei piani sono comprese entro i 12 metri.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 8 dicembre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Antincendio - 2

Prevenzione incendi nei cantieri edili, la guida in 10 tappe per non sbagliare

Vademecum per imprese e tecnici: le cose da sapere per applicare le nuove regole in vigore dal 4 ottobre 2022 introdotte dai tre Dm del ministero dell'Interno

Nuove regole, a partire dal 4 ottobre 2022, per la formazione e l'aggiornamento periodico degli addetti al servizio antincendio. Le manutenzioni ordinarie e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, dal 25 settembre del prossimo anno, vanno affidati esclusivamente a tecnici qualificati in possesso di uno specifico attestato rilasciato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Due dei tre nuovi decreti interministeriali, emanati per superare il decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, andranno a impattare anche sui cantieri. I decreti in questione sono il Dm 1° settembre 2021, che introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio, e il Dm 2 settembre 2021 che affronta la Gestione della sicurezza antincendio (Gsa), la formazione degli addetti antincendio e definisce i requisiti che i relativi docenti devono soddisfare.

Infine, seppure indirettamente, qualche effetto sui cantieri lo sortisce anche il Dm 3 settembre 2021, il cosiddetto «Mini-Codice», seppure escluda i cantieri temporanei o mobili dal suo campo di applicazione. Dalla designazione degli addetti antincendio alla loro formazione, dalla valutazione del rischio alla gestione della sicurezza in fase di esercizio ed in emergenza: sono vari i cambiamenti che devono mettere in guardia i datori di lavoro delle imprese, i committenti e i coordinatori per la sicurezza, nella consapevolezza che si fa strada una metodologia della progettazione della sicurezza antincendio più incline a considerare le diverse misure da attuare come parte di un unico e complesso sistema, formato dall'insieme delle azioni di prevenzione, di protezione e dagli accorgimenti organizzativo-gestionali necessari per tenere a bada i rischi e affrontare eventuali emergenze.

1 - La designazione degli addetti antincendio

I datori di lavoro delle imprese devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. Il servizio antincendio e di evacuazione - va ricordato - può essere gestito internamente dalla singola impresa, dal committente oppure può esserci una gestione di tipo comune tra le imprese. Resta infatti ferma la possibilità (prevista dall'articolo 104, comma 4 del Dlgs 81 del 2008) che il contratto di affidamento dei lavori spostati sul committente (o sul responsabile dei lavori) l'obbligo di organizzare il servizio antincendio, di pronto soccorso ed evacuazione. In tal caso, i datori di lavoro sono esonerati dalla designazione degli addetti. In questo caso e in quello di gestione in comune delle emergenze tra le imprese, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) prevede, nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), il funzionamento del sistema di gestione delle emergenze di tipo comune. La normativa non dice quanti addetti bisogna designare, ma il numero dipende dalle dimensioni, dalla complessità e dalle peculiarità del cantiere, dai rischi specifici, dalle azioni e procedure da eseguire. Dunque, anche se le nuove norme del Dm 2 settembre 2021 si applicano anche alla nomina degli addetti al servizio antincendio nei cantieri, su questo fronte non ci sono novità perché restano fermi i pilastri fondati sul Dlgs 81 del 2008. Le innovazioni si concentrano sui capitoli della formazione e dell'aggiornamento degli addetti antincendio, obblighi che (a meno che non sia applicato il citato comma 4 dell'articolo 104 del "testo unico") sono a carico dei datori di lavoro.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



2 - Formazione addetti/1. Quando scattano le nuove regole

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto Gsa (4 ottobre 2022), la formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovranno seguire nuove regole. In particolare, i corsi, tenuti da docenti qualificati, dovranno essere conformi alle nuove regole. I corsi di formazione e di aggiornamento organizzati secondo le vecchie direttive del Dm 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro il 4 aprile 2023 (entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021).

3 - Formazione addetti/2. Articolazione e caratteristiche dei corsi

Ogni compito - la messa in sicurezza degli impianti, l'attuazione dell'evacuazione dal cantiere, la comunicazione con i soccorritori, il coordinamento delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza, il contrasto di un incendio - presuppone delle caratteristiche personali, abilità e richiedono una formazione specifica. Dunque, gli addetti al servizio antincendio devono essere scelti adeguatamente dai datori di lavoro delle imprese (o dal committente quando si applica l'articolo 104, comma 4) che devono provvedere alla loro formazione. La formazione è obbligatoria e i relativi corsi devono soddisfare precisi requisiti. I corsi restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione del rischio incendi e della complessità delle attività, della durata di quattro, otto o 16 ore. I contenuti minimi, leggermente modificati rispetto al Dm del 1998, sono fissati dal nuovo Dm. Dunque, la durata dei corsi va scelta sulla base della valutazione dei rischi (effettuata tramite Pos e/o Psc) e delle linee di indirizzo contenute nel nuovo Dm. In particolare, il Dm del 2 settembre classifica le attività in tre livelli. Il livello tre include i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri. Per queste tipologie di cantieri i corsi di formazione sono di almeno 16 ore. Rientrano tra le attività di livello due, che comportano per gli addetti una formazione di almeno 8 ore, i cantieri in cui è presente anche una sola delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (si tratta delle 80 attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e quelli in cui si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (fanno eccezione i cantieri che si sviluppano interamente all'aperto). Quando invece le lavorazioni e le sostanze presenti offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e quando la propagazione delle fiamme è improbabile (difficile che tali condizioni possano riguardare i cantieri) allora l'attività è classificata di primo livello e i corsi di formazione sono di quattro ore.

4 - Formazione addetti/3. L'aggiornamento periodico

Con il Dm 2 settembre 2021, per la prima volta viene fissata la periodicità dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Questi vanno ripetuti con cadenza almeno quinquennale. I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento - va ricordato - erano stati definiti da una circolare dei Vigili del Fuoco (n. 12653 del 23 febbraio 2011). Ora quei contenuti vengono ripresi con qualche piccola correzione. I corsi di aggiornamento sono di due ore per le attività di livello uno, di cinque ore per quelle di livello due e arrivano a otto ore per le attività di livello tre.

5 - Formazione addetti/4. Le qualifiche richieste ai docenti

Per essere valido, un corso di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio deve essere tenuto da docenti qualificati, per i quali scatterà anche l'obbligo quinquennale di aggiornamento periodico. Per la prima volta, con il Dm 2 settembre 2021 vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere lezioni agli addetti antincendio. Ad esempio, la norma ritiene qualificati come insegnanti per la parte teorica i professionisti antincendio iscritti nelle liste del Viminale. Gli stessi soggetti possono tenere lezioni anche per la parte pratica, ma solo dopo aver



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



seguito un corso di almeno 28 ore tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superato un apposito esame.

6 - Formazione addetti/5. L'attestato di idoneità tecnica

Come il Dm 10 marzo 1998, il nuovo Dm sulla gestione della sicurezza individua un elenco di attività per le quali è obbligatorio, per gli addetti al servizio antincendio, conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento delle prove di accertamento tecnico. Rispetto al Dm del 1998, l'elenco ha subito delle modifiche, ma che non riguardano i cantieri. In particolare, l'obbligo resta per i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e per quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri.

7 - Manutenzioni e controlli nei cantieri

Impatta sui cantieri anche il Dm cosiddetto «Controlli» (Dm 1° settembre 2021), che andrà in vigore dal 25 settembre 2022. Si tratta di uno dei tre decreti interministeriali che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, artefice di una svolta epocale nell'ambito della prevenzione incendi. Il decreto ha infatti definito un percorso obbligatorio di qualificazione per tutti i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, tra i quali anche: gli estintori, le reti di idranti, gli impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), i sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze. Dal 25 settembre 2022, il datore di lavoro dovrà affidarsi esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica di tecnico manutentore qualificato rilasciata dai Vigili del Fuoco. L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale. Va ricordato che una circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco ha precisato che il Dm Controlli non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione antincendio (impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio), per i quali vale il Dm 37 del 2008 (le manutenzioni straordinarie vanno comunque effettuate da imprese abilitate ai sensi del Dm del 2008). Resta l'obbligo per i datori di lavoro di predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici e delle manutenzioni, che deve essere sempre disponibile per gli organi di controllo. Il datore di lavoro deve effettuare le manutenzioni e i controlli periodici secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione e deve inoltre istruire i lavoratori affinché, con l'aiuto di idonee liste di controllo, effettuino la sorveglianza, verificando, tramite controllo visivo, che gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

8 - La presenza in cantiere di attività soggette a controllo

I cantieri non costituiscono di per sé un'attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma se si superano alcuni parametri che riguardano alcuni depositi o impianti (indicati nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), allora scatta l'obbligo della Scia antincendio (potrebbe anche essere necessaria la valutazione del progetto) e c'è la specifica normativa di prevenzione incendi cui fare riferimento. Questo può accadere, ad esempio, con i depositi di gas infiammabili in recipienti mobili o fissi (come il Gpl), con i depositi di ossigeno, di legname, con gli impianti per la produzione del calore, i gruppi elettrogeni e gli impianti di distribuzione di carburanti. Possono essere presenti, inoltre, attività elencate nel regolamento di semplificazione del 2011 seppure al di sotto delle soglie di assoggettabilità. In questo caso, come accade ad esempio per gli impianti termici a gas, potrebbe esserci comunque una regola tecnica antincendio specifica da seguire che disciplina quell'attività anche



al di sotto della soglia di assoggettabilità. E qui interviene la nuova normativa che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, e in particolare il cosiddetto «Mini-Codice», che ha ampliato di fatto il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. Dunque, se l'attività è sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi e non ha una regola tecnica verticale, va applicato il Codice di prevenzione incendi. Va detto che alcune attività, come i depositi di legname e di carta, erano già sottoposti al Codice (Dm 3 agosto 2015) sin dalla versione originaria della norma. Dunque, i datori di lavoro e i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione devono prestare la massima attenzione alla presenza in cantiere di attività "sensibili" sul fronte antincendio.

9 – La gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze, che sia di tipo comune o separata, resta centrale in quanto fa parte, come la valutazione dei rischi, delle misure generali di tutela individuate dal Dlgs 81 del 2008. E, come recita l'articolo 90 relativo ai cantieri temporanei o mobili, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela. Il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio, applicandosi, nel caso dei cantieri, solo alla designazione e alla formazione e all'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, non impatta sulla gestione delle emergenze nei cantieri. Resta valido tutto ciò che a riguardo dispone il "testo unico" sulla sicurezza. La gestione delle emergenze andrebbe comunque inquadrata nella più ampia e spesso trascurata gestione della sicurezza antincendio, intesa come misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza sia in fase di esercizio che in emergenza. Non si può ignorare che la Gsa, così come inquadrata nei nuovi indirizzi normativi, è fondamentale se ben concepita ed attuata e se risulta agganciata saldamente alla valutazione del rischio. Ovviamente, dal punto di vista progettuale, nel cantiere edile, la Gsa trova spazio nel Psc, se previsto, e nel Pos, e va adeguata alla dinamicità del cantiere, dove le situazioni di rischio possono mutare con lo stato di avanzamento dei lavori.

10 – La valutazione del rischio di incendi

Per contenere il rischio incendi e gestire correttamente un'eventuale emergenza, i datori di lavoro delle imprese e i professionisti a cui questi si affidano devono valutare attentamente e seriamente il rischio incendi e conseguentemente mettere a punto le misure di prevenzione, di protezione ed un efficace sistema di gestione della sicurezza antincendio. È l'unico modo per prevenire inneschi e contenerne gli effetti nel caso in cui le fiamme compaiano in un cantiere. In un cantiere i pericoli sono solitamente molti e vanno ben individuati per tenere a bada il rischio incendi. L'uso di fiamme libere, utilizzate ad esempio per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, la presenza di depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici fissi e temporanei, gli scavi in prossimità di reti per il gas, le operazioni di saldatura, il surriscaldamento di motori e macchine, etc., possono determinare importanti incidenti. La valutazione del rischio resta dunque centrale per la scelta delle misure di prevenzione, di protezione e organizzativo-gestionali da mettere in atto nei cantieri. Anche in questo caso i datori di lavoro e i professionisti che si occupano della sicurezza del cantiere devono dialogare per individuare i rischi e tenerli sotto controllo con misure individuate ad hoc.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 26 novembre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Giurisprudenza

- **Interventi su parti comuni dell'edificio: l'assemblea può disporli solo con la maggioranza qualificata**

Tribunale di Roma, V sezione civile - Sentenza 18 ottobre 2021, numero 16196

Con la sentenza 16196 del 18 ottobre 2021, la quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha sancito il principio per effetto del quale, ove l'assemblea non si limiti al semplice affidamento di un incarico "preliminare" ad un professionista, finalizzato ad una verifica di fattibilità, ma dia mandato allo stesso di curare, sotto il profilo della progettazione, anche le attività funzionali all'adeguamento normativo, fra le quali l'effettuazione di un intervento edilizio straordinario, la relativa delibera deve considerarsi come implicante innovazioni dirette al miglioramento della sicurezza e della salubrità degli impianti comuni.

38

Le maggioranze richieste

Come tale, ai fini della sua validità, essa dev'essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, ai sensi del richiamo espresso operato dall'articolo 1120, secondo comma Codice civile, numero 1), al secondo comma dell'articolo 1136 Codice civile.

Nel caso di specie, l'assemblea aveva dato mandato ad un tecnico affinché fosse completato l'adeguamento dell'impianto condominiale alla normativa antincendio, affidandogli non solo il completamento delle attività amministrative presso il comando dei Vigili del fuoco (presentazione della Scia per i box auto), ma anche la progettazione e l'esecuzione delle opere murarie sulla struttura condominiale, presupposte e necessarie ad ottenere le autorizzazioni di legge (apertura di un foro sul muro perimetrale per garantire la necessaria areazione, attraverso l'installazione di un filtro).

Le motivazioni della pronuncia

La delibera impugnata, nel caso di specie, era stata, invece, adottata con un quorum inferiore, ossia quello costituito dalla maggioranza dei presenti, rappresentanti, però, solo (poco più di) un terzo del valore totale dell'edificio e tale circostanza è stata posta, dall'interessato, alla base della spiegata impugnazione. Il Tribunale di Roma, in totale accoglimento delle istanze del ricorrente, ne ha sposato integralmente la tesi, osservando come la determinazione puntualmente censurata fosse, senza dubbio, da inquadrarsi nell'ambito di quelle per l'adozione delle quali occorre –comunque- la maggioranza qualificata.

Anche, infatti, a volerla qualificare diversamente in relazione all'oggetto, vale a dire come implicante – non innovazione diretta a migliorare la salubrità degli ambienti comuni, ma- attività di manutenzione straordinaria (visto che l'entità della spesa, rapportata al valore ed al numero dei locali box interessati dalla Scia antincendio, può considerarsi notevole) essa avrebbe comunque imposto il rispetto del quorum di cui al secondo comma dell'articolo 1136 Codice civile.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



Nullità residuale

Giova evidenziare che la pronuncia in esame riprende l'orientamento più volte espresso, e di recente ribadito, dalle sezioni Unite della Cassazione (Cassazione sezioni Unite 48006/2005; Cassazione sezioni Unite 9839/2021) secondo il quale, in tema di invalidità delle delibere assembleari, la regola è l'annullabilità e la nullità dev'essere confinata ad ipotesi patologiche residuali, in omaggio al principio che garantisce la stabilità delle determinazioni dell'organo collegiale che esprime la volontà dei condòmini.

Più in particolare, affermano le sezioni Unite: «sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condòmini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico (...) e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a «norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume»; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'articolo 1137 Codice civile» (Cassazione sezioni Unite 9839/2021).

Conclusioni

Tanto, premesso, e pur qualificata la delibera come giuridicamente annullabile, il Tribunale di Roma non procede alla relativa declaratoria in quanto, nelle more, l'assemblea, con ulteriore e corretta determinazione, aveva sostituito la delibera oggetto di gravame con altra determinazione del medesimo tenore. Ne è conseguita la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese di lite del condominio convenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

(Roberto Rizzo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 29 ottobre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



■ **Il custode è tenuto a risarcire il danno causato dall'incendio della cosa custodita**
Corte di Cassazione - Ordinanza 22 settembre 2021, numero 25736

L'amministratore (articolo 1130 Codice civile) deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e deve preservare il condominio dal rischio di incendio, al fine di non incorrere nella responsabilità stabilita dall'articolo 2051 Codice civile.

Il caso trattato

A seguito di un incendio una famiglia vedeva distrutto il proprio camper e gli effetti personali posti all'interno di una struttura turistica che citava in giudizio, per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda in quanto riteneva applicabili gli articoli 1218 e 1780 Codice civile, relativi al deposito in albergo, e escludeva la responsabilità del depositario, poiché affermava che la perdita delle cose custodite era avvenuta per causa di forza maggiore.

40

La Corte di appello riformava la sentenza, condannava la convenuta al risarcimento del danno, poiché riquilificava la vicenda ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile e sosteneva che la società convenuta, pur essendosi verificato l'incendio fuori della sua struttura, non aveva adottato tutte le misure idonee a prevenire e a contenere i danni e non aveva fornito la prova del fatto fortuito. Il giudice di appello affermava che la conformazione dei luoghi, attesa l'epoca estiva di utilizzo della struttura, avrebbe reso necessaria l'adozione di adeguate misure atte a prevenire incendi non solo all'interno della struttura, ma anche al suo esterno, e di misure idonee a garantire l'incolumità degli ospiti nel caso in cui l'incendio fosse divampato.

Il giudice non attribuiva rilevanza alla proclamazione, da parte del Governo, dello stato di emergenza e accertava che nella struttura nessuno si era attivato per aiutare e sostenere gli ospiti e non venivano diramate misure specifiche di prevenzione. La Corte di appello accoglieva la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione.

La decisione della Suprema corte

La Cassazione nell'ordinanza 25736/2021 rigettava il ricorso della società convenuta, poiché sosteneva che il giudice di appello aveva correttamente qualificato la vicenda come violazione dell'articolo 2051 Codice civile, sulla base del suo potere -dovere di qualificazione autonoma della fattispecie, rispettando i limiti delle domande proposte dalle parti. Il giudice di legittimità sosteneva che:

- la Corte di appello aveva ricostruito che l'incendio si era verificato all'esterno del camping;
- la ricorrente, obbligata alla custodia, non aveva posto in essere misure idonee a prevenire rischi alla struttura; pertanto, lo stesso si era diffuso largamente al suo interno.

La Cassazione rilevava che il giudice di appello aveva correttamente applicato l'articolo 2051 Codice civile in quanto, sulla base della prevalente giurisprudenza, lo stesso non è escluso dalla provenienza del fatto dannoso da elementi esterni alla cosa, se risulta che il custode abbia ommesso di adempiere al suo obbligo di vigilanza. La Cassazione in precedenza ha sostenuto che per aversi l'imputazione degli effetti dannosi, prevista dall'articolo 2051, è necessario che il danno si sia verificato da un agente insito nella cosa di cui l'agente aveva un obbligo di vigilanza, per impedire che la stessa produca danni a terzi.

Quindi tale responsabilità non può essere esclusa se il processo dannoso è stato prodotto da elementi esterni, quando la cosa sia suscettibile di produrre danni, indipendentemente dall'uso volontario di



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



colui che se ne serve. La Corte dichiarava perciò la responsabilità della società convenuta in quanto la stessa, richiesta dal giudice di appello, non aveva assolto all'onere della prova di avere adottato le adeguate misure di prevenzione dell'incendio.

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 18 ottobre 2021)



Rassegna normativa

(G.U. 13 dicembre 2021, n. 295)

Ambiente, Salute e Sicurezza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021

Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. (21A05813)
(G.U. 7 ottobre 2021 n. 240)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021

Proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (21A05918)
(G.U. 8 ottobre 2021 n. 241)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021

Proroga di ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria. (21A05919)
(G.U. 8 ottobre 2021 n. 241)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125)
(G.U. 14 ottobre 2021 n. 246)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126)
(G.U. 14 ottobre 2021 n. 246)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 luglio 2021

Avvertimento alla Regione Sicilia in merito all'uso delle certificazioni verdi COVID-19. (Provvedimento n. 273). (21A06013)
(G.U. 14 ottobre 2021 n. 246)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2021

Definizione dei requisiti per l'assegnazione e delle modalità di erogazione del riparto del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19. (21A06124)
(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 28 settembre 2021

Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti. (21A06015)
(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 3 al 4 luglio 2021. (21A06016)
(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria dal 21 al 23 novembre 2020. (21A06017)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise dal 16 al 19 luglio 2021. (21A06018)

(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 17 al 28 giugno 2021. (21A06019)

(G.U. 15 ottobre 2021 n. 247)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 17 agosto 2021**

Assegnazione delle risorse alle città portuali per le mancate entrate in conseguenza del calo del traffico crocieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06002)

(G.U. 16 ottobre 2021 n. 248)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia. (21A06239)

(G.U. 20 ottobre 2021 n. 251)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 del territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (21A06240)

(G.U. 20 ottobre 2021 n. 251)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 ottobre 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 799). (21A06238)Pag. 28

(G.U. 20 ottobre 2021 n. 251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2021

Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2020. (21A06143)

(G.U. 251 ottobre 2021 n. 252)

**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE
COMUNICATO**

Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi. (21A06281)

(G.U. 22 ottobre 2021 n. 253)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 ottobre 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06358)

(G.U. 23 ottobre 2021 n. 254)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 22 settembre 2021**

Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. (21A06313)

(G.U. 23 ottobre 2021 n. 254)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 ottobre 2021**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (21A06278)

(G.U. 25 ottobre 2021 n. 255)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 settembre 2021**

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349)

(G.U. 29 ottobre 2021 n. 259)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre - dicembre 2021



**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A06371)
(G.U. 29 ottobre 2021 n. 259)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 ottobre 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06515)
(G.U. 30 ottobre 2021 n. 260)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia il 12 giugno 2021. (21A06466)
(G.U. 4 novembre 2021 n. 263)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno. (21A06505)Pag. 17
(G.U. 5 novembre 2021 n. 264)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta. (21A06506)
(G.U. 5 novembre 2021 n. 264)

LEGGE 8 novembre 2021, n. 155

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167)
(G.U. 8 novembre 2021 n. 266)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (21A06586)
(G.U. 8 novembre 2021 n. 266)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 ottobre 2021**

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 803).
(21A06584)
(G.U. 8 novembre 2021 n. 266)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 ottobre 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Potenziamento del servizio di pubblica utilità 1500. (Ordinanza n. 804).
(21A06585)
(G.U. 8 novembre 2021 n. 266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2021

Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. (21A06670)
(G.U. 15 novembre 2021 n. 272)

**MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 agosto 2021**

Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto. (21A06674)
(G.U. 15 novembre 2021 n. 272)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 novembre 2021**

Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica». (21A06798)
(G.U. 15 novembre 2021 n. 272)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



ORDINANZA 9 novembre 2021

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 807). (21A06763)
(G.U. 17 novembre 2021 n. 274)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 805). (21A06799)
(G.U. 18 novembre 2021 n. 275)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 806). (21A06800)
(G.U. 18 novembre 2021 n. 275)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. (21A06840)
(G.U. 22 novembre 2021 n. 278)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni causate dal microrganismo fungino *Stemphylium vesicarium* (maculatura bruna) nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020. (21A06831)
(G.U. 22 novembre 2021 n. 278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 808). (21A06839)
(G.U. 22 novembre 2021 n. 278)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 26 ottobre 2021

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (21A06955)
(G.U. 25 novembre 2021 n. 281)

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211)
(G.U. 26 novembre 2021 n. 282)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 novembre 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A07065)Pag. 29
(G.U. 27 novembre 2021 n. 283)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 novembre 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (21A07066)
G.U. 27 novembre 2021 n. 283)

DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 179

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (21G00183)
(G.U. 29 novembre 2021 n. 284)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021. (21A06997)
(G.U. 29 novembre 2021 n. 284)

DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 189

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio. (21G00184)
(G.U. 30 novembre 2021 n. 285)

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210) (Suppl. Ordinario n. 41)
(G.U. 30 novembre 2021 n. 285)

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (21G00201) (Suppl. Ordinario n. 41)
(G.U. 30 novembre 2021 n. 285)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 30 novembre 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dell'evento internazionale denominato «Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues». (21A07133)
(G.U. 1 dicembre 2021 n. 286)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 24 novembre 2021**

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (21A07025)
(G.U. 2 dicembre 2021 n. 287)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 3 dicembre 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano. (21A07253)
(G.U. 4 dicembre 2021 n. 289)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 2 dicembre 2021**

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252)
(G.U. 6 dicembre 2021 n. 290)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 25 novembre 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 809). (21A07177)
(G.U. 9 dicembre 2021 n. 292)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 25 novembre 2021**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (Ordinanza n. 810). (21A07178)
(G.U. 9 dicembre 2021 n. 292)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A07151)
(G.U. 9 dicembre 2021 n. 292)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna, il 19 settembre 2021. (21A07169)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021



DECRETO 30 novembre 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria il 12 e 13 giugno 2021. (21A07170)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia il 3 luglio 2021 ed il 26 luglio 2021. (21A07171)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto dall'8 luglio 2021 al 16 agosto 2021. (21A07172)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna il 26 e 27 luglio 2021. (21A07173)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 7 luglio 2021 al 16 agosto 2021. (21A07174)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 14 al 15 ottobre 2020. (21A07175)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 30 novembre 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli Venezia Giulia il 1° agosto 2021 ed il 16 agosto 2021. (21A07176)
(G.U. 10 dicembre 2021 n. 293)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 30 ottobre 2021**

Criteri di riparto della spesa autorizzata ex art. 34, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per l'istituzione di una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. (21A07183)
(G.U. 11 dicembre 2021 n. 294)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 10 dicembre 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia. (21A07328)
(G.U. 11 dicembre 2021 n. 294)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 29 novembre 2021**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Città metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 811). (21A07260)
(G.U. 11 dicembre 2021 n. 294)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 29 novembre 2021**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena. (Ordinanza n. 812). (21A07261)
(G.U. 11 dicembre 2021 n. 294)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre - dicembre 2021**

